



CLUB ALPINO ITALIANO
COMMISSIONE NAZIONALE SCUOLE
DI
ALPINISMO E SCI-ALPINISMO

DOCUMENTI e REGOLAMENTI

Milano, Dicembre 1993

La Commissione Nazionale Scuole di Alpinismo e Sci-Alpinismo, con l'impostazione e la divulgazione di questo nuovo fascicolo, che integra e sostituisce la precedente edizione del Maggio 1991, intende richiamare l'attenzione di tutti gli Istruttori e di tutte le Scuole sugli ulteriori documenti e sui completati regolamenti in esso contenuti; le Commissioni Regionali ed Interregionali, che costituiscono punti di riferimento aventi rilevanza determinante, sono ovviamente interessate a verificarne la applicazione e a garantirne l'osservanza.

Questa Commissione peraltro è sempre disponibile con tutte le sue strutture, ad esaminare eventuali problemi particolari e a ricercare con gli interessati le soluzioni più opportune, tendenti in ogni caso a non disperdere il notevole patrimonio in essere, sia di persone che di mezzi.

Si ritiene di evidenziare inoltre che in questo lavoro i contenuti, da considerarsi attualmente basilari ed essenziali, vogliono costituire anche un contributo per la realizzazione delle normative comuni ad altri Organi Tecnici Centrali e Periferici ed uno stimolo per il conseguimento del progetto in atto nel Club Alpino Italiano, riguardante la creazione di un punto di convergenza in tema di didattica.

E da ultimo è d'obbligo sottolineare che la collaborazione, l'impegno, ma soprattutto la convinzione di tutti circa la validità delle nostre idee e dei nostri principii, costituiscono condizioni assolutamente indispensabili per operare attivamente con l'intento di ottenere nel nostro settore risultati sempre più utili e più qualificanti.

*Il Presidente della Commissione Nazionale
Scuole di Alpinismo e Sci-Alpinismo
Rino Zocchi*

CLUB ALPINO ITALIANO
COMMISSIONE NAZIONALE SCUOLE
DI
ALPINISMO E SCI-ALPINISMO

A. DOCUMENTI.

A01	LINEE PROGRAMMATICHE PER IL RIASETTO DEL SETTORE DELLE SCUOLE DI ALPINISMO E SCI-ALPINISMO
A02	IL RICONOSCIMENTO GIURIDICO DEGLI ISTRUTTORI E DELLE SCUOLE DI ALPINISMO E SCI-ALPINISMO
A03	ADEMPIMENTI ORGANIZZATIVI ED AMMINISTRATIVI PER LE SCUOLE DI ALPINISMO E SCI-ALPINISMO
A04	NORMATIVE ED ALBI PER GLI ISTRUTTORI DI ALPINISMO, SCI-ALPINISMO E ARRAMPICATA LIBERA

B. REGOLAMENTI.

B01	REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE NAZIONALE SCUOLE DI ALPINISMO E SCI-ALPINISMO
B02	REGOLAMENTO DELLA SCUOLA CENTRALE DI ALPINISMO
B03	REGOLAMENTO DELLA SCUOLA CENTRALE DI SCI-ALPINISMO
B04	REGOLAMENTO DELLE COMMISSIONI REGIONALI ED INTERREGIONALI DELLA C.N.S.A.SA.
B05	REGOLAMENTO DELLE SCUOLE DI ALPINISMO E SCI-ALPINISMO
B06	REGOLAMENTO ELETTORALE PER L'ELEZIONE DEI COMPONENTI DELLA C.N.S.A.SA.
B07	REGOLAMENTO ELETTORALE PER L'ELEZIONE DEI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI REGIONALI ED INTERREGIONALI DELLA C.N.S.A.SA.

CLUB ALPINO ITALIANO
COMMISSIONE NAZIONALE SCUOLE DI ALPINISMO E SCI-ALPINISMO

**LINEE PROGRAMMATICHE PER IL RIASETTO DEL SETTORE DELLE SCUOLE
 DI ALPINISMO E SCI-ALPINISMO**

1.- PREMESSE

1.1- La legge 24/12/1985 n.776 e la legge sulla professione di Guida Alpina, il cui testo è stato concordato fra il CAI e le Guide Alpine, e già approvato dalla Camera dei Deputati, riconoscono formalmente alle Scuole, ai Corsi e agli Istruttori di Alpinismo e Sci-Alpinismo del C.A.I. un ruolo tecnico e culturale primario finalizzato all'educazione alpinistica, alla prevenzione degli infortuni e ad una migliore conoscenza dell'ambiente montano da svolgere a beneficio dei soci del C.A.I. e dei non soci.

1.2- L'importanza dei compiti attribuiti richiede l'adozione di adeguate strutture organizzative centrali e periferiche supportate da idonei mezzi finanziari e tecnici.

In sintonia con la presente evoluzione del mondo che ci circonda anche la nostra area di attività ha aspettative di adeguamento, di evoluzione, di rinnovamento. In un sistema caratterizzato dalla crescente esigenza di organizzazione e di professionalità anche il volontariato può avere uno spazio importante a condizione che le sue prestazioni siano adeguate per qualità ed efficienza al sistema in cui si trova ad operare. Poiché in questo sistema non possiamo avvalerci delle incentivazioni economiche, che non ci appartengono, dobbiamo trarre stimolo e impegno per questa difficile opera di rinnovamento dalle profonde motivazioni culturali che, da sempre, danno senso e contenuto alla nostra attività e al nostro ruolo.

Il contenuto dei nostri corsi non può limitarsi alla ripetitività gestuale di tecniche e di movimenti per salire una parete o per scendere da un pendio innevato, ma deve evolversi in un importante e dinamico contributo di conoscenza per accedere a tutti gli aspetti della montagna in modo aperto e sempre nuovo, in cui la tecnica venga a porsi come strumento di questa più ampia opera di approfondimento e di ricerca.

L'accentuazione di questi contenuti culturali investe aspetti profondamente sentiti dall'uomo d'oggi, quali il rapporto ambientale e l'organizzazione del tempo libero, il che rende la nostra attività estremamente moderna e rispondente alle esigenze della nostra epoca. A queste esigenze appartiene tuttavia anche l'attesa di qualità e di efficienza a cui si deve dare risposta con il miglioramento dell'organizzazione e con il livello di preparazione degli Istruttori.

Ci attende un futuro che richiede una figura nuova di Istruttore di Alpinismo e Sci-Alpinismo, un tecnico preparato ma soprattutto un uomo sensibile e aperto a tutte le componenti della cultura dell'Alpinismo e della montagna.

1.3- L'esperienza di oltre cinquant'anni di attività, la crescente evoluzione culturale e tecnica degli Istruttori, la validità del ruolo del volontariato suggeriscono:

1.3.1- di valorizzare al massimo all'interno e all'esterno del C.A.I. le funzioni dell'Istruttore Nazionale di Alpinismo e Sci-Alpinismo,

1.3.2- di attribuire agli organismi centrali i compiti insostituibili di impostazione e coordinamento delle linee programmatiche e dell'attività.

1.3.3- di valorizzare l'operatività delle strutture periferiche.

1.3.4- di incentivare la partecipazione di tutti gli Istruttori agli organi di governo centrali e periferici.

1.3.5- di portare a conoscenza dei soci e dei non soci, utilizzando i mezzi di informazione propri del mondo moderno, l'attività degli Istruttori e delle Scuole del CAI.

Sulla base di queste premesse e del mandato ricevuto dal Consiglio Centrale del CAI, la Commissione Nazionale Scuole di Alpinismo e Sci-Alpinismo ritiene di poter proporre le seguenti ipotesi di riassetto.

2.-GLI ISTRUTTORI

2.1- Costituiscono la componente basilare dell'attività tecnica, culturale e didattica delle Scuole e dei Corsi del C.A.I.

Essi devono operare nell'osservanza dei regolamenti della Commissione Nazionale.

La loro figura verrà valorizzata mediante una maggiore attenzione alle fasi di formazione e aggiornamento culturale, tecnico e didattico nonchè facendo conoscere anche all'esterno dell'ambito del C.A.I. la loro attività e il loro ruolo.

2.2- L'organico degli Istruttori del C.A.I., secondo i criteri stabiliti dagli appositi regolamenti, si suddivide in:

- Istruttori Nazionali di Alpinismo o Sci-Alpinismo (INA - INSA)
- Istruttori di Arrampicata Libera (IAL)
- Istruttori di Alpinismo o Sci Alpinismo (IA - ISA)
- Aiuto-Istruttori di Alpinismo o Sci-Alpinismo

3.-ORGANI CENTRALI

3.1- La Commissione Nazionale Scuole di Alpinismo e Sci-Alpinismo, superata la complessa fase di integrazione dei due settori, potrà proseguire la sua attività con struttura unificata demandando la gestione delle due aree specialistiche dell'alpinismo e dello sci alpinismo a due Vice Presidenti.

3.2- Il Congresso Nazionale degli Istruttori Nazionali di Alpinismo, Nazionali di Sci-Alpinismo e di Arrampicata Libera (INA - INSA - IAL) designerà ogni tre anni i suoi rappresentanti da proporre al Consiglio Centrale per la composizione della Commissione Nazionale.

Il numero dei rappresentanti proposti dovrà essere superiore di almeno il 30% al numero dei componenti della Commissione Nazionale.

Il Consiglio Centrale nominerà i componenti della Commissione Nazionale fra i candidati proposti dai Congressi degli Istruttori.

I componenti della Commissione Nazionale dovranno essere tutti Istruttori Nazionali, rimarranno in carica tre anni e potranno essere rieletti per il triennio successivo per una sola volta. Comunque ogni tre anni deve avvenire la sostituzione di almeno un terzo dei suoi componenti, in modo tale da garantire sempre un rinnovo parziale della Commissione stessa.

Il Past President della Commissione verrà invitato alle riunioni della Commissione stessa per il successivo triennio.

3.3- Compiti primari della Commissione Nazionale saranno:

- la proposizione dei programmi tecnici, didattici e culturali da svolgere per la formazione degli Istruttori e l'attività delle Scuole
- la gestione dell'albo degli Istruttori Nazionali
- l'autorizzazione della istituzione delle Scuole
- il coordinamento e il controllo dell'attività degli Istruttori, delle Commissioni Regionali, delle Scuole
- la designazione dei componenti delle Scuole Centrali.

3.4- Le Scuole Centrali di Alpinismo e Sci-Alpinismo opereranno in stretta dipendenza dalla Commissione Nazionale.

I componenti verranno designati dalla Commissione Nazionale fra gli Istruttori Nazionali di maggiore esperienza e qualificazione del momento. Potranno anche essere designati per materie specialistiche esperti non muniti del titolo di Istruttore Nazionale. I componenti delle Scuole Centrali rimarranno in carica per tre anni e potranno essere rieletti.

Compiti primari delle Scuole Centrali nell'attuazione delle direttive della Commissione Nazionale saranno:

- fornire alla Commissione Nazionale gli elementi per l'elaborazione dei programmi tecnici, didattici e culturali da svolgere nei Corsi delle Scuole e in quelli per la formazione e l'aggiornamento degli Istruttori
- organizzare corsi per la formazione e l'aggiornamento degli Istruttori Nazionali
- coordinare le attività delle Scuole Regionali
- scambiare e aggiornare le proprie esperienze con quelle di altre organizzazioni alpinistiche nazionali ed estere.

Le Scuole Centrali potranno avvalersi della Segreteria della Commissione Nazionale.

Le Scuole Centrali opereranno tenendo in considerazione i contenuti culturali e tecnici delle diverse specialità.

4.- ORGANI PERIFERICI

4.1- Presso ogni Convegno delle Sezioni sono costituite le Commissioni Regionali (Organi Tecnici Periferici) per i Corsi e le Scuole di Alpinismo e Sci Alpinismo, che opereranno alle dipendenze della Commissione Nazionale. Potranno operare con struttura unificata o no.

4.2- I Congressi Regionali degli Istruttori di Alpinismo, Sci-Alpinismo e Arrampicata Libera (INA - INSA - IAL -IA - ISA) eleggeranno ogni tre anni i loro rappresentanti da proporre ai Comitati di Coordinamento delle Sezioni per la composizione delle Commissioni Regionali.

Il numero dei rappresentanti proposti dovrà essere superiore di almeno il 30% al numero dei componenti della Commissione Regionale.

I componenti della Commissione Regionale dovranno essere Istruttori (INA - INSA - IAL - IA - ISA), rimarranno in carica tre anni e potranno essere rieletti per il triennio successivo per una sola volta. Comunque ogni tre anni deve avvenire la sostituzione di almeno un terzo dei componenti, in modo tale da garantire sempre un rinnovo parziale della Commissione stessa.

La Commissione Nazionale nominerà i propri rappresentanti in seno ad ogni Commissione Regionale. Essi faranno parte di diritto, a tutti gli effetti, della Commissione Regionale.

4.3- Compiti primari delle Commissioni Regionali, in collaborazione con le Scuole Centrali, saranno la formazione e l'aggiornamento degli Istruttori di Alpinismo e Sci-Alpinismo, il controllo dell'attività delle Scuole, il rilascio dei nulla osta e la verifica delle relazioni di fine corso, il controllo a livello regionale dell'attività degli Istruttori.

4.4- Su proposta delle Commissioni Regionali e con approvazione della Commissione Nazionale potranno essere istituite Scuole Regionali.

Devono operare alle dipendenze amministrative delle Commissioni Regionali ed a quelle tecniche delle Scuole Centrali ed essere dirette da un Istruttore della Scuola Centrale. Di esse faranno parte di diritto gli Istruttori delle Scuole Centrali residenti nella zona territoriale di competenza.

Esse provvedono alla formazione e all'aggiornamento a livello regionale degli Istruttori e degli Aiuto-Istruttori di Alpinismo e Sci-Alpinismo in base ai programmi tecnici, culturali e didattici stabiliti dalla Commissione Nazionale.

5.- SCUOLE E CORSI

5.1- Ogni Sezione o più Sezioni del CAI, consociandosi, possono istituire Scuole di Alpinismo e/o Sci-Alpinismo per svolgere corsi in stretta osservanza dei regolamenti e delle disposizioni della Commissione Nazionale Scuole di Alpinismo e Sci-Alpinismo.

Documento approvato dal Consiglio Centrale in data 21 gennaio 1989.

CLUB ALPINO ITALIANO
COMMISSIONE NAZIONALE SCUOLE DI ALPINISMO E SCI-ALPINISMO

**IL RICONOSCIMENTO GIURIDICO DEGLI ISTRUTTORI E DELLE SCUOLE
 DI ALPINISMO E SCI-ALPINISMO**

Il problema del riconoscimento giuridico delle attività didattiche del C.A.I. (Istruttori e Scuole di Alpinismo e Sci-Alpinismo) e dei rapporti con le aree professionistiche della montagna (Guide Alpine e Maestri di Sci), che in passato aveva dato luogo a qualche incertezza di interpretazione e di attribuzione di competenza, soprattutto nei confronti delle Guide Alpine, è stato definitivamente risolto in sede legislativa con le seguenti modalità:

- 1) La legge 24 dicembre 1985 n.776 con l'art.2 ha riconosciuto il diritto del Club Alpino Italiano di organizzare in base ai propri regolamenti "scuole e corsi di addestramento a carattere non professionale per le attività alpinistiche, scialpinistiche, escursionistiche, speleologiche, naturalistiche e per la formazione dei relativi Istruttori".
 Più che riconoscere un diritto l'art.2 e l'intera legge n.776/85 investono il Club Alpino Italiano di vere e proprie competenze esclusive in materia talchè la normativa in esame sarebbe da sola sufficiente a rendere legittima e riconosciuta dall'ordinamento dello Stato l'attività delle Scuole e degli Istruttori del C.A.I.
- 2) Qualche anno dopo, in occasione della elaborazione della legge 2 gennaio 1989 n.6 sull'"Ordinamento della professione di Guida Alpina", il Club Alpino Italiano e la Commissione Nazionale Scuole di Alpinismo e Sci-Alpinismo, d'intesa con il Direttivo Nazionale delle Guide Alpine, al fine di rimuovere definitivamente ogni possibile incertezza e di dare chiarezza di rapporti e di competenze alle categorie interessate, hanno introdotto appositamente una norma specifica, l'art.20 intitolato "Scuole e Istruttori del C.A.I.", che recita quanto segue:
 - "1. Il Club Alpino Italiano, ai sensi delle lettere d) ed e) dell'articolo 2 della legge 26 gennaio 1963 n.91, come sostituito dall'articolo 2 della legge 24 dicembre 1985 n.776, conserva la facoltà di organizzare scuole e corsi di addestramento a carattere non professionale per le attività alpinistiche, scialpinistiche, escursionistiche, speleologiche, naturalistiche e per la formazione dei relativi Istruttori.
 2. Gli Istruttori del C.A.I. svolgono la loro opera a carattere non professionale e non possono ricevere retribuzioni.
 3. Le attività degli Istruttori e delle scuole del C.A.I. sono disciplinate dai regolamenti del Club Alpino Italiano.
 4. Al di fuori di quanto previsto dalla presente legge, le altre attività didattiche per le finalità di cui al comma 1 non possono essere denominate "scuole di Alpinismo" o "di Sci-Alpinismo" e i relativi Istruttori non possono ricevere compensi a nessun titolo."
- 3) Da quanto esposto emerge evidente che l'attività delle Scuole e degli Istruttori del C.A.I., ancorchè svolta a carattere non professionale, trova pieno riconoscimento giuridico nell'ordinamento dello Stato talchè ogni diversa disposizione legislativa a livello regionale o provinciale tendente a comprimere le predette attività sarebbe contrastante con la normativa esaminata e palesemente illegittima.
 Il massimo riconoscimento di questa situazione è venuto, di recente, dalla sentenza della Corte Costituzionale che, intervenendo in tema di competenze regionali, ha richiamato espressamente l'art.20 appena esaminato e l'art.2 della citata legge n.776 del 1985 per ribadire la legittimità delle attribuzioni conferite al Club Alpino Italiano.
- 4) Gli interventi legislativi esaminati dirimono pertanto ogni ragione di controversia e attribuiscono con chiarezza alle due aree interessate pari dignità di coesistenza e di operatività.

Articolo apparso sullo "Scarpone" n.9 in data 16 maggio 1990

CLUB ALPINO ITALIANO
COMMISSIONE NAZIONALE SCUOLE DI ALPINISMO E SCI-ALPINISMO

**ADEMPIMENTI ORGANIZZATIVI ED AMMINISTRATIVI PER LE SCUOLE
 DI ALPINISMO E SCI-ALPINISMO**

NORMATIVA ATTINENTE LO SVOLGIMENTO DEI CORSI

La Commissione Nazionale Scuole di Alpinismo e Sci-Alpinismo, al fine di attuare le linee programmatiche per la ristrutturazione del settore delle Scuole di Alpinismo e Sci-Alpinismo del C.A.I., linee approvate dal Consiglio Centrale ed esposte nel documento riportato al punto A01 del presente fascicolo, dispone che Scuole ed Istruttori si attengano alle seguenti norme operative, aggiornate al dicembre 1993.

1. -RICHIESTE DI NULLA-OSTA E RELAZIONI DI FINE CORSO.

Lo svolgimento di qualsiasi corso nell'ambito delle Scuole di Alpinismo e Sci-Alpinismo riconosciute dalla C.N.S.A.SA. è subordinato alla concessione di un nulla-osta. Tale nulla osta è necessario per ottenere la copertura assicurativa.

La richiesta di nulla-osta deve pervenire ai destinatari almeno due mesi prima dell'inizio del corso. Questo soprattutto onde consentire di attivare tempestivamente la necessaria copertura assicurativa, previo accertamento della rispondenza delle caratteristiche del corso ai requisiti di massima richiesti. Non verranno prese in considerazione, anche ai fini assicurativi, le richieste che non rispettano le direttive indicate. Il nulla-osta pertanto non potrà essere ottenuto da quelle Scuole o Corsi che non si saranno uniformati alle disposizioni, anche successivamente emanate, della C.N.S.A.SA.

Entro un mese dal termine di ogni corso deve essere redatta una relazione di fine corso. In assenza di tali relazioni non verranno prese in considerazione richieste di attivare corsi successivi e potranno essere presi provvedimenti nei riguardi della Scuola.

La richiesta di nulla-osta e la relazione di fine corso vanno inviate all' O.T.P. (Organo Tecnico Periferico, ovvero Commissione Regionale o Interregionale) della C.N.S.A.SA. territorialmente competente.

Un apposito modulo è stato predisposto per la richiesta di nulla-osta e per la relazione di fine corso.

Richiesta di nulla-osta

La richiesta di nulla-osta deve essere compilata - chiaramente e con completezza - utilizzando la sezione all'uopo predisposta sull' apposito modulo. E' importante tener presente che almeno due mesi prima dell' inizio del Corso, due copie della richiesta stessa vanno inviate all' O.T.P. competente, che ne tratterà una, restituendo l' altra - debitamente datata, timbrata e vistata- al richiedente, che la tratterà agli atti.

L' O.T.P. trasmetterà annualmente alla C.N.S.A.SA. un elenco dei nulla-osta concessi, corredati o meno dalle relative relazioni di fine Corso, unitamente ad eventuali commenti e valutazioni di carattere generale.

Si ricorda anche ai responsabili dei corsi attivati che alla richiesta di copertura assicurativa devono allegare copia del modulo già provvisto di nulla-osta, inviando il tutto per raccomandata alla Sede Legale del C.A.I. - Ufficio Assicurazioni con le modalità e nei termini previsti dalle norme vigenti in materia di " Infortuni per Istruttori ed Allievi ".

Per i corsi di Arrampicata Libera vanno seguite le stesse procedure sopra descritte se nell' O.T.P. territorialmente competente è presente un I.A.L.. In caso contrario la richiesta di nulla-osta va inviata ai responsabili designati dalla C.N.S.A.SA. e indicati nella composizione di quest' ultima.

Nell'indicare la tipologia dei corsi ed i relativi contenuti, è necessario, anche per ragioni di uniformità, attenersi a quanto riportato successivamente sotto la voce Classificazione Corsi, Direzione, Contenuti di massima. Nel caso una Scuola voglia organizzare corsi di tipo diverso dovrà inviare la richiesta di nulla-osta direttamente alla C.N.S.A.SA. allegando una dettagliata descrizione delle motivazioni, dei contenuti e delle modalità di svolgimento. Dell'eventuale concessione di nulla-osta verrà in tal caso data successivamente comunicazione anche alla competente Commissione Regionale.

Corsi di formazione di Aiuto Istruttori (A.I.) o di aggiornamento di Istruttori, organizzati nell'ambito di Scuole o consorzi di Scuole, anche se di breve durata, sono equiparati, ai fini della concessione del nulla-osta, agli altri corsi più avanti descritti.

E' possibile organizzare corsi speciali, in particolare corsi per portatori di handicap e corsi svolti nell'ambito di attività di assistenza e riabilitazione sociale. Considerata la loro natura particolarmente delicata la richiesta di nulla osta per tali corsi va indirizzata direttamente a responsabili designati dalla C.N.S.A.SA. e indicati nella composizione di quest' ultima.

Eventuali variazioni relative ai nominativi e al recapito dei responsabili sopra indicati verranno tempestivamente comunicate agli O.T.P.

Relazione di fine corso.

La relazione di fine Corso deve essere compilata - chiaramente e con completezza - utilizzando la sezione all' uopo predisposta sull' apposito modulo, già provvisto di nulla-osta e la tratterrà agli atti. E' importante tener presente che entro un mese dalla fine del Corso, due copie della relazione stessa, e quindi dell' apposito modulo ormai del tutto completato, vanno inviate all' O.T.P. competente, che ne tratterrà una eliminando quella precedente in suo possesso e relativa unicamente al nulla-osta concesso, ed invierà sollecitamente l' altra - debitamente datata, timbrata e vistata - alla C.N.S.A.SA. con possibili osservazioni.

Come già detto in precedenza, l' O.T.P. trasmetterà annualmente alla C.N.S.A.SA. un elenco dei nulla-osta concessi, corredati o meno dalle relative relazioni di fine Corso, unitamente ad eventuali commenti e valutazioni di carattere generale.

Per i corsi di Arrampicata Libera e per i corsi speciali vanno seguite le stesse procedure sopra descritte, ma la relazione di fine corso va inviata anche ai responsabili indicati dalla C.N.S.A.SA. (per i corsi di Arrampicata Libera solo se nell'O.T.P. territorialmente competente non è presente un I.A.L.).

2. - MODULI ISCRIZIONE E VALUTAZIONE ALLIEVI

Nell'ambito di un programma di completamento ed unificazione della modulistica, la Commissione Nazionale mette a disposizione delle Scuole due moduli rispettivamente per l'iscrizione degli allievi e per la loro valutazione. Tali moduli possono essere sostituiti con altri (o da altre tecniche) già in uso nelle singole Scuole, purchè sia rispettato il principio della valutazione analitica delle capacità degli allievi.

La scrupolosa osservanza delle norme e delle procedure esposte costituirà il primo essenziale contributo per il miglioramento organizzativo del settore.

Approvato dalla C.N.S.A.SA. in data 04 settembre 1993

CLASSIFICAZIONE CORSI, DIREZIONE, CONTENUTI DI MASSIMA

ALPINISMO

CLASSIFICAZIONE

A1. Alpinismo

Corso di base, rivolto sostanzialmente a principianti, in cui si impartiscono, attraverso lezioni teoriche e pratiche ed uscite sul terreno le nozioni fondamentali riguardanti l'arrampicata e la progressione lungo le vie attrezzate. Il corso può essere svolto su roccia, su ghiaccio, sia su roccia che su ghiaccio.

Devono essere effettuate esercitazioni pratiche per un minimo di 8 giornate equivalenti.

AR1. Roccia

Corso di impostazione già di tipo specialistico, con riferimento all'arrampicata classica sui vari tipi di roccia nell'ambito del quale si effettuano ascensioni di media difficoltà. La preparazione tecnica e culturale deve essere curata a livello adeguato secondo le indicazioni di massima fornite nel seguito.

Esercitazioni pratiche per un minimo di 6 giornate equivalenti.

AR2. Perfezionamento roccia.

Deve svolgersi prevalentemente negli ambienti propri dell'arrampicata classica (e quindi non soltanto in palestre). Deve essere curata una preparazione tecnica e culturale più avanzata portando a livelli superiori l'arrampicata libera ed introducendo ulteriori nozioni, e più complete, su tecniche, materiali, attrezzi. Si vedano le indicazioni di massima più avanti fornite.

Esercitazioni pratiche per un minimo di 6 giornate equivalenti.

AG1. Ghiaccio

Corso sostanzialmente di base, ma anch'esso di tipo già specialistico, nell'ambito del quale si effettuano ascensioni di media difficoltà. La preparazione tecnica e culturale deve essere a livello adeguato secondo le indicazioni di massima fornite nel seguito.

Esercitazioni pratiche per un minimo di 6 giornate equivalenti.

AG2. Perfezionamento ghiaccio

Deve svolgersi prevalentemente in ambiente di alta montagna (e quindi non soltanto in palestre). Deve essere curata una preparazione tecnica e culturale più avanzata portando a livelli superiori l'arrampicata su ghiaccio ed introducendo ulteriori nozioni, e più complete su tecniche, materiali, attrezzi. Si vedano le indicazioni di massima più avanti fornite.

Esercitazioni pratiche per un minimo di 6 giornate equivalenti.

ARG1. Roccia e ghiaccio

Corso di impostazione avanzato rispetto a A1. E' rivolto all'arrampicata classica, sia su vari tipi di roccia, sia su ghiaccio, con l'effettuazione di ascensioni di media difficoltà. La preparazione tecnica e culturale deve essere curata a livello adeguato secondo le indicazioni di massima fornite nel seguito.

Esercitazioni pratiche per un minimo di 8 giornate equivalenti.

AL. Arrampicata Libera

Deve svolgersi con impostazione di tipo specialistico; non devono comunque essere trascurati gli aspetti che costituiscono un legame con l'arrampicata classica su forti difficoltà.

Deve essere previsto un periodo di addestramento fisico in palestra ginnica operando, ove possibile, con l'ausilio di un Istruttore ISEF. Tale periodo deve iniziare prima del corso di arrampicata e proseguire durante il medesimo.

Le esercitazioni pratiche devono svolgersi su falesie (per falesia si intende una struttura rocciosa di altezza variabile da uno a più tiri di corda), che devono essere opportunamente attrezzate per garantire la sicurezza dei partecipanti.

Esercitazioni pratiche per un minimo di 6 giornate equivalenti

DIREZIONE

A partire dal 01-07-1994 la direzione dei corsi AR2 ed AG2 dovrà essere affidata a un I.N.A. Il corso A1 può essere diretto da un I.N.A., da un I.A. o da un I.N.S.A. I corsi AR1, AG1 ed ARG1 possono essere diretti da un I.N.A., o da un I.A.

I corsi possono essere diretti da una Guida Alpina a condizione che vengano svolti nell'ambito di una Scuola del C.A.I. riconosciuta dalla Commissione Nazionale e nell'osservanza dei regolamenti della Commissione stessa. (Si veda anche la circolare 2/1189 del 15-11-1989).

Per quanto riguarda il corso AL, la direzione deve essere affidata ad un I.A.L.

Per i corsi che non rientrano nella classificazione riportata si richiede di massima la direzione da parte di un I.N.A.. Comunque, in sede di valutazione delle richieste di nulla-osta per tali corsi, la C.N.S.A.SA. valuterà le proposte di direzione

caso per caso.

CONTENUTI DI MASSIMA

- A1**
- Tecnica individuale su roccia e ghiaccio
 - Tecniche di base di assicurazione su roccia e ghiaccio
 - Discesa in corda doppia
 - Progressione e tecniche di assicurazione su vie attrezzate
 - Manovre di corda elementari
 - Pronto soccorso
 - Alimentazione
 - Preparazione fisica
 - Meteorologia
 - Organizzazione e strutture del C.A.I.
 - Attività culturali varie
 - Caratteristiche e tutela dell'ambiente alpino.

- AR1.** Come A1 (parte roccia), ma a livello più approfondito con particolare riguardo a:
- Tecniche di assicurazione
 - Tecniche di progressione
 - Tecniche di discesa e risalita
 - Manovre di corda
- Devono inoltre essere introdotte adeguate nozioni su:
- Caratteristiche e funzionamento della "catena di sicurezza"
 - Prove sul terreno di materiali, attrezzi e tecniche di assicurazione
 - Preparazione fisica

Le salite su roccia sono da effettuarsi sino ad un livello di media difficoltà.

- AG1.** Come AR1, ma su ghiaccio

- AR2. AG2.** Approfondimento in particolare di:
- Preparazione fisica
 - Conduzione di una salita in tutte le sue fasi
 - Uso degli attrezzi sul terreno e comportamento della "catena di sicurezza"
 - Autosoccorso della cordata

Effettuazione di salite a livello superiore in ambiente non di palestra.

- ARG1.** Come A1 roccia e ghiaccio, ma a livello più approfondito con particolare riguardo a:
- Tecniche di assicurazione
 - Tecniche di progressione
 - Tecniche di discesa e risalita
 - Manovre di corda
- Devono inoltre essere introdotte adeguate nozioni su:
- Caratteristiche e funzionamento della "catena di sicurezza"
 - Prove sul terreno di materiali, attrezzi e tecniche di assicurazione
 - Preparazione fisica

Le salite su roccia e su ghiaccio sono da effettuarsi sino ad un livello di media difficoltà.

- AL.**
- arrampicata come "gesto"
 - tecniche di progressione
 - tecniche di assicurazione
 - caratteristiche tecniche ed uso di materiali ed attrezzi
 - metodologia dell'allenamento
 - fisiologia, pronto soccorso, traumatologia
 - alimentazione
 - evoluzione dell'arrampicata libera
 - valutazione delle difficoltà e "regole del gioco"

Per quanto riguarda arrampicata, tecniche di progressione e di assicurazione, uso dei materiali, devono essere svolti almeno i seguenti argomenti:

- interpretazione della via
- stile

- voli
- lanci
- agganci di piede
- utilizzo ottimale dei materiali (posizionamento dei rinvii)
- posizioni di riposo
- tecnica di arrampicata su strutture diverse
- cenni sulla corretta attrezzatura di una via

Particolarissima attenzione deve essere rivolta, in tutti i corsi, al problema della sicurezza individuale e della cordata. All'insegnamento delle tecniche di autoassicurazione e di assicurazione dei compagni va quindi dedicato ampio spazio sia nell'applicazione sul terreno, sia nella trattazione e motivazione tecnica a livello teorico.

Grande cura va anche posta nel fornire nozioni sulle caratteristiche tecniche e sul comportamento degli attrezzi, nonché nell'insegnamento delle manovre di corda.

Gli aspetti culturali non vanno peraltro assolutamente trascurati ed anzi la trasmissione di una cultura dell'alpinismo e della montagna deve essere, in particolare nell'ambito dei corsi, compito fondamentale delle Scuole e appassionato impegno degli Istruttori.

SCI-ALPINISMO

CLASSIFICAZIONE

SA1.

Corso di base, rivolto a principianti, durante il quale si insegnerà in particolare la ricerca della sicurezza in ogni condizione.

Le gite, in ambiente medio-facile, saranno di lunghezza progressivamente crescente, partendo da circa 700 m di dislivello e completate da esercitazioni pratiche nelle varie materie. Sono particolarmente raccomandate frequenti esercitazioni sull'uso degli ARVA. Lezioni teoriche in aula daranno i necessari complementi teorico-culturali. L'osservazione e la discussione delle situazioni riscontrate sul terreno durante la gita saranno la base didattica del corso.

Alla fine del corso l'allievo dovrà essere autonomo su terreno facile e dovrà aver fatto propri i concetti che stanno alla base della ricerca della sicurezza.

Gli allievi saranno divisi in gruppi di 6-10 con il rapporto massimo di 4 allievi per Istruttore e 10 allievi per Istruttore più Aiuto Istruttore.

I gruppi devono avere comportamento autonomo durante la gita e nel caso di autosoccorso.

E' consigliabile una uscita preliminare di verifica delle capacità tecniche di discesa e, durante il corso, l'allontanamento degli allievi con preparazione fisica insufficiente o troppo scarsa predisposizione, che rallentano lo svolgimento del programma e penalizzano gli altri allievi.

Al termine del corso si deve effettuare la valutazione degli allievi per consentire l'ammissione al corso SA2 dei soli allievi idonei.

SA2.

Corso avanzato di approfondimento, rivolto a chi ha già ottenuto l'idoneità alla fine del corso SA1.

Le gite, in ambiente impegnativo, devono progressivamente assumere un carattere più alpinistico, utilizzando le tecniche proprie dell'alta montagna. Verranno approfonditi gli argomenti già trattati nel corso SA1 cui verranno aggiunte nozioni più specifiche, sia tecniche che culturali, sulla formazione delle valanghe, sugli attrezzi e sulla progressione su medio-basse difficoltà di roccia e ghiaccio.

Anche in questo corso sono previste esercitazioni pratiche e lezioni teoriche in aula con frequente uso simulato degli ARVA.

Il rapporto Istruttori o Aiuto-Istruttori/allievi dovrà essere non superiore a 1/3.

Verrà accentuata l'autonomia dei vari gruppi in cui vengono suddivisi gli allievi.

Alla fine del corso l'allievo dovrà saper organizzare e condurre autonomamente una gita su terreno di media difficoltà.

SA3.

Corso di perfezionamento rivolto ai più capaci, che comunque devono aver superato positivamente il corso SA2. Corso propedeutico per la formazione di Aiuto-Istruttori.

Sono previste salite su terreno impegnativo in alta quota, raids di più giorni e, facoltativamente, bivacchi. E' possibile programmare gite specialistiche solamente alpinistiche in roccia o ghiaccio come completamento dell'attività scialpinistica.

DIREZIONE

Il corso SA3 deve fin d'ora essere diretto da un I.N.S.A.. A partire dal 01-07-1994 anche la direzione del corso SA2 dovrà essere affidata a un I.N.S.A. mentre il corso SA1 potrà essere diretto da un I.N.S.A., da un I.S.A. o da un I.N.A.

I corsi possono essere diretti da una Guida Alpina a condizione che vengano svolti nell'ambito di una Scuola del C.A.I. riconosciuta dalla Commissione Nazionale e nell'osservanza dei regolamenti della Commissione stessa. (Si veda anche la circolare 2/1189 del 15/11/89).

CONTENUTI DI MASSIMA

In tutti i corsi è obbligatorio l'uso dell'ARVA per ciascun partecipante; devono essere disponibili pale e sonde in misura adeguata al numero dei partecipanti.

- SA1**
- Traccia in salita e in discesa: criteri ergonomici di sicurezza. Accurata scelta del percorso e della traccia sulla base delle caratteristiche del terreno, delle condizioni meteorologiche e del minimo dispendio di energia
 - Prevenzione dalle valanghe: tipi di valanghe, azione del vento, cenni sui piani di scorrimento
 - Nivologia: cenni sull'evoluzione del manto nevoso
 - Bollettini niveometeorologici
 - Meteorologia
 - Pianificazione e preparazione della gita
 - Topografia: lettura sicura, precisa ed approfondita delle carte
 - Osservazione del terreno: punti di riferimento e scelta dei luoghi
 - Orientamento con visibilità
 - Barella e trasporto di infortunato; tecniche individuali di autosoccorso
 - Ricerca di travolti tramite ARVA (numerossime esercitazioni in gruppi di 2-3 persone)
 - Ricerca di travolti con sondaggio
 - Uso dei ramponi su neve dura (facoltativo)
 - Pronto soccorso
 - Fisiologia e alimentazione
 - Elementi di geologia
 - Elementi di conoscenza e tutela dell'ambiente alpino
 - Problematiche teoriche relative all'ambiente glaciologico e alla progressione su ghiacciaio
 - Cenni di storia ed evoluzione dello Sci-Alpinismo
- SA2.**
- Approfondimento di tutti gli argomenti trattati in SA1 e:
- Valutazione del pericolo sul terreno e confronto con il bollettino meteorologico
 - Valutazione della stabilità del manto nevoso: prove sul terreno
 - Organizzazione di una ricerca con ARVA e autosoccorso
 - Procedimento della cordata su ghiacciaio e su terreno difficile
 - Uso della corda e degli attrezzi
 - Tecniche di base di progressione su roccia, ghiaccio e misto
 - Tecniche di assicurazione su roccia e su ghiaccio
 - Predisposizione della corda doppia
 - Recupero da crepaccio
 - Trasporto di infortunato su terreno difficile
 - Tecnica di bivacco
 - Orientamento senza visibilità
 - Discesa su pendii ripidi
- SA3.**
- Approfondimento di tutti gli argomenti trattati nei corsi precedenti con particolare riguardo a:
- Conduzione e coordinamento di gruppi
 - Elaborazione di un bollettino valanghe locale
 - Tecnica individuale di roccia e di ghiaccio su media difficoltà
 - Progressione in cordata su terreni difficili con e senza sci
 - Autosoccorso della cordata

CLUB ALPINO ITALIANO
COMMISSIONE NAZIONALE SCUOLE DI ALPINISMO E SCI-ALPINISMO

NORMATIVE ED ALBI
PER GLI ISTRUTTORI DI ALPINISMO, SCI-ALPINISMO E ARRAMPICATA LIBERA

ISTRUTTORI

1. Categorie

Gli Istruttori facenti capo alla C.N.S.A.SA appartengono alle seguenti categorie:

- a) Istruttori Nazionali di Alpinismo (I.N.A.)
- b) Istruttori Nazionali di Sci-Alpinismo (I.N.S.A.)
- c) Istruttori di Arrampicata Libera (I.A.L.)
- d) Istruttori di Alpinismo (I.A.)
- e) Istruttori di Sci-Alpinismo (I.S.A.)
- f) Istruttori Emeriti
- g) Istruttori Honoris Causa .
- h) Istruttori fuori attività

Devono aver compiuto il 23° anno di età nel caso delle categorie a) e b); il 21° anno di età nel caso delle categorie c), d) ed e).

Devono essere in possesso dei diritti civili.

2. Idoneità e nomina

La qualifica agli Istruttori di cui al precedente punto 1, alle voci a), b), c), d), e), viene rilasciata avendo essi conseguito l'idoneità tecnica e didattica, nelle rispettive discipline, a seguito di apposito esame sostenuto durante i corsi di formazione di cui ai successivi punti 16 e 17.

Alla conclusione di tali corsi il corpo Istruttori formula giudizi di idoneità, a seguito dei quali la Scuola Centrale o l'O.T.P. competente propone alla C.N.S.A.SA. il conferimento del titolo.

La C.N.S.A.SA. delibera in merito ed effettua le nomine che decorrono dalla data della delibera.

Il titolo viene formalmente conferito dal Presidente Generale del Club Alpino Italiano.

Gli Istruttori nominati vengono iscritti nei relativi albi a cura della C.N.S.A.SA. e dei suoi O.T.P. Tale iscrizione costituisce autorizzazione all'insegnamento nelle Scuole di Alpinismo e Sci-Alpinismo del C.A.I. ed alla fruizione della copertura assicurativa nell'entità e nella forma stabilite dal Consiglio Centrale.

All'atto della nomina a ciascun Istruttore vengono consegnati il distintivo della categoria ed i documenti personali di riconoscimento.

Gli Istruttori delle categorie f) e g) vengono nominati direttamente dalla C.N.S.A.SA. (punti 5 e 6).

3. Attività

Gli Istruttori devono prestare la loro attività nell'ambito delle Scuole e dei relativi corsi secondo le norme e la regolamentazione previste dalla C.N.S.A.SA.

La loro opera è prestata a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese vive sostenute nello svolgimento dei propri compiti.

4. Provvedimenti disciplinari

1. Gli Istruttori che:

- si rendessero responsabili della violazione dei regolamenti o delle disposizioni della C.N.S.A.SA.
 - tenessero comportamenti negligenti o lesivi del prestigio della qualifica o del buon nome della Scuola di appartenenza
 - per due anni consecutivi non avessero svolto l'attività cui sono tenuti
 - non avessero partecipato ai corsi di aggiornamento obbligatori
- saranno passibili, secondo la gravità dei casi, dei seguenti provvedimenti disciplinari:
- ammonizione
 - diffida
 - sospensione
 - radiazione

2. La ammonizione consiste in un richiamo motivato , inviato per iscritto al responsabile dell' infrazione ed è comminata per mancanze non gravi.

La diffida consiste nell' avviso scritto e motivato inviato al responsabile dell' infrazione e contenente la comunicazione

che al ripetersi della stessa si provvederà alla sospensione; la diffida è comminata nel caso di infrazioni non gravi, ripetute.

La sospensione comporta per un periodo non superiore a due anni la sospensione dell' esercizio di tutte le facoltà connesse alla qualifica di Istruttore; essa comporta inoltre l' incapacità ad essere eletti a qualsiasi carica e ad assumere qualsiasi incarico. La sospensione è comminata per mancanze gravi.

La radiazione comporta la perdita della qualifica di Istruttore. Gli Istruttori radiati non possono essere riammessi nella loro funzione. Essa è comminata per mancanze di eccezionale gravità o per ripetute mancanze gravi.

3. I provvedimenti disciplinari sono comminati dalla C.N.S.A.SA. con delibera a maggioranza assoluta dei membri
L' adozione del provvedimento deve essere preceduta dalla contestazione scritta dell' addebito all' interessato, con la prefessione di un termine non inferiore ai 30 giorni entro il quale egli può presentare le proprie contro deduzioni.
L' interessato ha diritto, se lo richiede, di essere sentito anche in contraddittorio con colui che ha segnalato l'infrazione.
4. I provvedimenti disciplinari possono essere impugnati con ricorso al Collegio dei Probiviri.
Il ricorso deve essere presentato entro il termine di 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione del provvedimento. Il Collegio dei Probiviri emette il provvedimento entro 60 giorni dal ricevimento del ricorso.
Il ricorso al Collegio dei Probiviri non sospende l' efficacia del provvedimento.

5. Istruttore Emerito

Agli Istruttori Nazionali che per validi motivi non possano più svolgere attività alpinistica e didattica o che desiderino cessare da tale attività, e che, a giudizio della C.N.S.A.SA., abbiano acquisito meriti particolari o che comunque abbiano operato meritevolmente per almeno 15 anni, la Commissione potrà conferire il titolo di Istruttore Emerito. Tale qualifica viene riportata sui documenti di riconoscimento.

Essi comunque possono continuare ad esercitare attività didattica teorico-culturale nell'ambito delle Scuole.

Possono partecipare ai congressi ed alle riunioni degli Istruttori Nazionali, ma senza diritto di voto.

Possono fruire della copertura assicurativa offerta nell'ambito del C.A.I., ma solamente a proprie spese (punto 15).

6. Istruttore Honoris Causa

In casi del tutto eccezionali e per meriti particolari in relazione con l'insegnamento in campo alpinistico, a giudizio insindacabile della C.N.S.A.SA. e con formale motivazione, può essere conferito il titolo di Istruttore Honoris Causa.

Tali Istruttori possono partecipare ai congressi ed alle riunioni degli Istruttori Nazionali, ma senza diritto di voto.

Possono fruire della copertura assicurativa offerta nell'ambito del C.A.I., ma solamente a proprie spese (punto 15).

7. Istruttore fuori attività

Sono considerati tali gli Istruttori che non svolgono più la loro attività:

- per impossibilità
- per dimissioni
- per sospensione.

Gli stessi non potranno più dirigere corsi sul terreno come Istruttori Nazionali, ma in quanto tali, svolgere nell' ambito delle Scuole attività didattica teorico-culturale; potranno fruire della copertura assicurativa infortuni, ma solo a proprie spese e partecipare ai congressi ed alle riunioni degli Istruttori, ma senza diritto di voto.

ALBI

8. Iscrizioni negli albi

Gli Istruttori vengono iscritti, all'atto della loro nomina, in albi distinti per categoria (punto 1) e per stato di attività (attivi, sospesi dall'attività)

Sono considerati attivi gli Istruttori non assoggettati al provvedimento di sospensione di cui ai punti 4 e 10).

Lo stato di attività decorre dalla data della nomina o dalla data della riammissione (punti 2 e 10).

9. Cancellazione dall'albo

La cancellazione dall'albo avviene per:

- decesso
- impossibilità, per qualsiasi causa, di proseguire l'attività
- dimissioni dell'interessato accettate dalla C.N.S.A.SA.
- radiazione (punto 4)

Gli Istruttori cancellati dall'albo vengono inseriti in un elenco a parte.

10. Sospensione dall'attività

La sospensione può avvenire:

- a) per motivi disciplinari
- b) per non aver svolto attività didattica per due anni consecutivi o per non aver partecipato ai corsi di aggiornamento di cui sia prescritta l'obbligatorietà
- c) per mancata comunicazione dell'attività, entro i termini stabiliti

Nel caso a), al termine del periodo di sospensione stabilito dalla C.N.S.A.S.A. (non superiore a 2 anni), la C.N.S.A.S.A. medesima decide della riammissione o meno in attività, indicandone le condizioni e motivando le proprie decisioni.

Nel caso b) l'Istruttore può svolgere, durante il periodo di sospensione, attività didattica limitatamente al settore teorico-culturale e può rientrare in attività.

La sospensione cessa e l'Istruttore rientra in attività a seguito di positivo giudizio ottenuto nella frequenza di un corso di aggiornamento della categoria cui appartiene, purchè ciò avvenga entro il limite massimo di due anni a partire dalla notificazione del provvedimento di sospensione. Qualora ciò non avvenga il provvedimento di sospensione viene mutato in cancellazione dall'albo.

Altre modalità di riammissione possono essere deliberate di volta in volta dalla C.N.S.A.S.A., che ne fornirà le motivazioni. Nel caso c) la sospensione avviene sino al termine dell'anno solare in corso e cessa qualora l'interessato provveda per tale termine a comunicare nella forma prescritta la propria attività. L'Istruttore può svolgere, durante il periodo di sospensione, attività didattica limitatamente al settore teorico-culturale.

Gli Istruttori sospesi dall'attività, limitatamente ai casi b) e c), possono fruire della copertura assicurativa offerta nell'ambito del C.A.I., ma solamente a proprie spese (punto 15).

Essi possono partecipare ai congressi ed alle riunioni della propria categoria, ma senza diritto di voto.

Casi particolari saranno esaminati di volta in volta dalla C.N.S.A.S.A.

11. Albi speciali

La C.N.S.A.S.A. potrà istituire - se ritenuto necessario - eventuali "Albi speciali" per Istruttori.

CONTROLLO E VIDIMAZIONE ATTIVITA'

12. Controllo dell'attività

L'attività degli Istruttori è soggetta a periodico controllo da parte della C.N.S.A.S.A. Tale controllo viene effettuato direttamente dalla C.N.S.A.S.A. per quanto concerne gli Istruttori Nazionali di Alpinismo, gli Istruttori Nazionali di Sci-Alpinismo e gli Istruttori di Arrampicata Libera, attraverso i propri Organi Tecnici Periferici (Commissioni Regionali) per gli Istruttori di Alpinismo e gli Istruttori di Sci-Alpinismo.

Eventuali provvedimenti possono essere presi solamente dalla C.N.S.A.S.A. di propria iniziativa o su segnalazione e proposta degli O.T.P.

13. Vidimazioni

A partire dal 01-01-1993 la vidimazione dell'attività didattica degli Istruttori avviene con le seguenti modalità.

a) Istruttori Nazionali di Alpinismo, Istruttori Nazionali di Sci-Alpinismo e Istruttori di Arrampicata Libera:

- Cadenza triennale a partire dal triennio 1993-95: gli Istruttori presenteranno il proprio "libretto" con annotazione, negli appositi spazi, della propria attività didattica ed alpinistica e/o scialpinistica, controfirmata dal direttore della Scuola di appartenenza.

La presentazione deve avvenire nell'ultimo trimestre dell'anno di completamento del triennio, preferibilmente in occasione del congresso degli Istruttori Nazionali.

- Vidimazione da parte della C.N.S.A.S.A. per tutto il triennio successivo, con riferimento all'attività didattica, se ritenuta sufficiente.

b) Istruttori di Alpinismo e Istruttori di Sci-Alpinismo:

- Cadenza triennale: gli Istruttori presenteranno la propria attività didattica ed alpinistica e/o scialpinistica, controfirmata dal direttore della Scuola di appartenenza.

La presentazione deve avvenire nell'ultimo trimestre dell'anno di completamento del triennio, o in occasione del congresso degli Istruttori della regione di appartenenza.

- Vidimazione da parte dell' O.T.P. competente, con riferimento all'attività didattica, se ritenuta sufficiente, e trasmissione degli elenchi, con eventuali osservazioni, segnalazioni e proposte, alla C.N.S.A.S.A..

Agli Istruttori che non comunicano, entro i tempi stabiliti, l'attività svolta, verrà inviato dall'organo competente (C.N.S.A.S.A. o O.T.P.) un sollecito a provvedere entro un periodo volta per volta indicato, ma non superiore a tre mesi. In caso di mancata risposta la C.N.S.A.S.A. potrà decidere la sospensione dell'Istruttore dall'attività, sino al termine dell'anno solare in corso.

COPERTURA ASSICURATIVA

14. Decorrenza della copertura assicurativa

Per gli Istruttori di nuova nomina o riammessi in attività (punto 10) la copertura assicurativa decorre dalla più prossima delle due date successive: 01 gennaio o 01 luglio.

15. Esclusione dalla copertura assicurativa

Sono esclusi dalla copertura assicurativa gli Istruttori cancellati dall'albo.

Gli Istruttori Emeriti, gli Istruttori Honoris Causa e gli Istruttori fuori attività possono fruire della copertura assicurativa offerta nell'ambito del C.A.I., ma solamente a proprie spese.

CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO: NORME PARTICOLARI

16. Corsi di formazione e di aggiornamento nazionali

La C.N.S.A.SA., attraverso le proprie Scuole Centrali, organizza periodicamente corsi per la formazione di Istruttori Nazionali di Alpinismo, corsi per la formazione di Istruttori Nazionali di Sci-Alpinismo, corsi per la formazione di Istruttori di Arrampicata Libera. Tali corsi sono disciplinati da appositi regolamenti a cui il presente punto rimanda per quanto non esplicitamente riportato nel presente titolo.

Alla conclusione dei corsi di formazione il corpo Istruttori formula giudizi di idoneità, a seguito dei quali la Scuola Centrale competente propone alla C.N.S.A.SA. il conferimento del titolo. La C.N.S.A.SA. delibera in merito ed effettua le nomine che decorrono dalla data della delibera. Il titolo viene formalmente conferito dal Presidente Generale del Club Alpino Italiano.

17. Corsi di formazione e di aggiornamento regionali

La C.N.S.A.SA., attraverso i propri O.T.P. e le Scuole Regionali, organizza periodicamente corsi per la formazione di Istruttori di Alpinismo e corsi per la formazione di Istruttori di Sci-Alpinismo. Tali corsi sono disciplinati da appositi regolamenti a cui il presente punto rimanda per quanto non esplicitamente riportato nel presente titolo.

Alla conclusione dei corsi di formazione il corpo Istruttori formula giudizi di idoneità, a seguito dei quali l'O.T.P. competente propone alla C.N.S.A.SA. il conferimento del titolo. La C.N.S.A.SA. delibera in merito ed effettua le nomine che decorrono dalla data della delibera. Il titolo viene formalmente conferito dal Presidente Generale del Club Alpino Italiano.

18. Norme particolari relative ai corsi di formazione

- Gli Istruttori Nazionali di Alpinismo che partecipano ad un corso nazionale di formazione per Istruttori Nazionali di Sci-Alpinismo sono tenuti a seguire solamente la parte sciistica e solamente su tale parte saranno esaminati.
- gli Istruttori Nazionali di Sci-Alpinismo che partecipano ad un corso nazionale di formazione per Istruttori Nazionali di Alpinismo sono tenuti a seguire solamente la parte roccia e solamente su tale parte saranno esaminati.
- Gli Istruttori di Alpinismo che partecipano ad un corso di formazione per Istruttori di Sci-Alpinismo sono tenuti a seguire solamente la parte sciistica e solamente su tale parte saranno esaminati.
- Gli Istruttori di Sci-Alpinismo che partecipano ad un corso di formazione per Istruttori di Alpinismo sono tenuti a seguire solamente la parte roccia e solamente su tale parte saranno esaminati.
- Gli Istruttori di Arrampicata Libera che partecipano ad un corso di formazione per Istruttori Nazionali di Alpinismo sono tenuti a seguire solamente la parte ghiaccio e solamente su tale parte saranno esaminati. Se partecipano ad un corso di formazione per Istruttori Nazionali di Sci-Alpinismo o Istruttori di Sci-Alpinismo sono tenuti a seguire solamente la parte ghiaccio e la parte sciistica e solamente su tali parti saranno esaminati.

Possono partecipare ai corsi di formazione per Istruttori Nazionali solamente coloro che hanno già conseguito il titolo di Istruttore a seguito dei corsi di cui al punto 17. Eccezioni a tale regola possono essere disposte dalla C.N.S.A.SA.

In ogni caso i titoli necessari per fruire delle norme riportate nel presente punto devono essere già stati conseguiti, e la nomina già avvenuta, all'atto dell'iscrizione al corso.

19. Norme particolari relative ai corsi di aggiornamento

Sono esentati dal partecipare ai corsi di aggiornamento nazionali:

- gli Istruttori appartenenti alle Scuole Centrali
- gli Istruttori Nazionali e di Arrampicata Libera appartenenti alle Scuole Regionali
- gli Istruttori che appartengono alle categorie delle Guide Alpine e degli Aspiranti Guida Alpina

Sono esentati dal partecipare ai corsi di aggiornamento regionali:

- gli Istruttori appartenenti alle Scuole Regionali

CLUB ALPINO ITALIANO
COMMISSIONE NAZIONALE SCUOLE DI ALPINISMO E SCI-ALPINISMO

REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE NAZIONALE
SCUOLE DI ALPINISMO E SCI-ALPINISMO

TITOLO I
COSTITUZIONE, SCOPO, COMPITI.

Art.1 - Costituzione e Scopo

1. La Commissione Nazionale Scuole di Alpinismo e Sci-Alpinismo, nel seguito indicata con C.N.S.A.SA., è un organo tecnico centrale (O.T.C.) del Club Alpino Italiano, costituito ai sensi degli articoli 21 e 24 dello Statuto e degli articoli del titolo VI, capo III, del Regolamento generale del sodalizio.

La sua composizione ed il suo funzionamento sono disciplinati dal presente regolamento in accordo con il regolamento quadro degli organi tecnici centrali e periferici.

2. La C.N.S.A.SA, a norma del regolamento quadro degli organi tecnici centrali e periferici, ha funzioni consultive ed operative.

3. Ha lo scopo di promuovere e favorire lo sviluppo dell'Alpinismo e dello Sci-Alpinismo in tutti i loro aspetti tecnici e culturali, con particolare attenzione ai problemi della prevenzione degli infortuni.

Nell'ambito delle finalità statutarie del sodalizio e in accordo con gli indirizzi programmatici del Consiglio Centrale:

- orienta, coordina, uniforma e controlla l'attività pratica e didattica delle Scuole di Alpinismo e Sci-Alpinismo del C.A.I.
- controlla l'attività e cura la formazione e l'aggiornamento degli Istruttori di Alpinismo e Sci-Alpinismo del C.A.I.
- indirizza tecnicamente e moralmente l'attività alpinistica e sci-alpinistica delle Sezioni e dei singoli soci
- in base all'articolo 2 della legge n.776, 24.12.1985, e con particolare riferimento ai punti c), d) ed e), svolge la propria attività a favore sia dei soci del C.A.I. sia di altri.

Art.2 - Compiti

Per il conseguimento dei propri scopi la C.N.S.A.SA, nell'ambito di tutto il territorio nazionale:

- a) indirizza, controlla e coordina i propri Organi Tecnici Periferici (O.T.P.) e le loro Scuole Regionali, di cui al titolo III
- b) indirizza, controlla e coordina le proprie Scuole Centrali, di cui al titolo V
- c) organizza, tramite le proprie Scuole Centrali, i corsi di formazione degli Istruttori Nazionali di Alpinismo e Sci-Alpinismo e degli Istruttori di Arrampicata Libera di cui al titolo IV e ne propone la nomina da parte del Presidente Generale del C.A.I.
- d) organizza, tramite le proprie Scuole Centrali, i Corsi di Aggiornamento per Istruttori Nazionali di Alpinismo e Sci-Alpinismo e per Istruttori di Arrampicata Libera di cui al titolo IV, e provvede alla certificazione dell'idoneità dei partecipanti
- e) organizza, tramite i propri O.T.P. e le loro Scuole Regionali, i corsi di formazione degli Istruttori di Alpinismo e Sci-Alpinismo di cui al titolo IV, e ne propone la nomina da parte del Presidente Generale del C.A.I.
- f) organizza, tramite i propri O.T.P. e le loro Scuole Regionali, i corsi di aggiornamento per Istruttori di Alpinismo e Sci-Alpinismo di cui al titolo IV, e provvede alla certificazione dell'idoneità dei partecipanti
- g) autorizza l'istituzione delle Scuole di Alpinismo e di Sci-Alpinismo di cui al titolo VI
- h) coordina le attività delle Scuole e lo svolgimento dei relativi Corsi secondo le norme e i criteri di cui al titolo VI
- i) controlla l'attività di tutti gli Istruttori Nazionali di Alpinismo (I.N.A.), Nazionali di Sci-Alpinismo (I.N.S.A.), di Arrampicata Libera (I.A.L.), di Alpinismo (I.A.), di Sci-Alpinismo (I.S.A.) - sia direttamente, sia tramite le proprie Scuole Centrali e i propri O.T.P.
- l) mantiene aggiornati, anche attraverso i propri O.T.P., i seguenti albi, depositati presso la Sede Centrale:
 - Scuole di Alpinismo e Sci-Alpinismo e loro organico
 - Istruttori Nazionali di Alpinismo e Sci-Alpinismo
 - Istruttore di Arrampicata Libera
 - Istruttore di Alpinismo e Sci-Alpinismo
 - Istruttori Emeriti
 - Istruttori Honoris causa
 - Istruttori fuori attività
- m) promuove, sia direttamente, sia tramite le proprie Scuole Centrali e i propri O.T.P., attività di aggiornamento per gli Aiuto-Istruttori che operano nelle Scuole
- n) organizza, con cadenza almeno triennale, il Congresso degli Istruttori Nazionali allo scopo di dibattere i problemi del settore, mantenere un diretto contatto con il corpo Istruttori, designare i rappresentanti da proporre per la costituzione

della C.N.S.A.SA.

- o) promuove la pubblicazione di monografie e dispense, sia di carattere tecnico che culturale, nel settore dell'Alpinismo, dello Sci-Alpinismo e dell'arrampicata libera, in collaborazione con la Commissione Centrale per le Pubblicazioni
- p) collabora, in particolare con la Commissione Centrale per i Materiali e le Tecniche, ad iniziative per l'effettuazione di prove di laboratorio e prove pratiche su attrezzi, materiali e tecniche
- q) collabora con gli altri O.T.C. e partecipa al gruppo di lavoro permanente per la regolamentazione dell'attività delle scuole, per il conseguimento dell'uniformità didattica e per la risoluzione dei problemi comuni agli O.T.C.
- r) attua ogni iniziativa che possa favorire la divulgazione delle attività alpinistiche in genere nel rispetto della sicurezza in montagna.

TITOLO II

SEDE, TERRITORIO, COMPOSIZIONE, FUNZIONAMENTO.

Art.3 - Sede e Recapito

La C.N.S.A.SA ha sede e recapito presso la Sede Legale del Sodalizio.

Art.4 - Territorio

Il territorio di competenza è costituito da tutto il territorio nazionale. Esso è suddiviso in zone coincidenti con i Convegni regionali o interregionali, nell'ambito delle quali operano gli O.T.P. coordinati dalla C.N.S.A.SA.

Art.5 - Composizione

1. La C.N.S.A.SA. è composta da 15 membri nominati dal Consiglio Centrale. In occasione della prima costituzione o di ricostituzione la nomina avviene utilizzando una rosa di 20 nominativi, 10 per il settore Alpinismo e 10 per il settore Sci-Alpinismo. I membri devono essere Istruttori Nazionali (I.N.A., I.N.S.A., I.A.L.).
2. I componenti della C.N.S.A.SA durano in carica tre anni. Essi sono rieleggibili, ma non possono rimanere in carica per più di due trienni successivi. Ad ogni triennio deve essere sostituito almeno un terzo dei componenti, in modo tale da garantire sempre un rinnovo parziale della Commissione stessa.
In caso di necessità l'incarico può essere prorogato ai membri in scadenza sino al limite di sei mesi.
3. Può far parte della Commissione solo chi non abbia interessi personali contrastanti con quelli della Commissione stessa.
4. La carica di membro della C.N.S.A.SA. è incompatibile con quella di membro del Consiglio Centrale, dei Collegi dei Revisori dei Conti e dei Probiviri. Essa è anche incompatibile con quella di membro di altro O.T.C. od O.T.P. eccezion fatta per i Delegati di zona (di cui al seguente art.11). Nel caso venga a realizzarsi la detta incompatibilità, l'interessato deve operare la propria scelta per la prima riunione successiva della C.N.S.A.SA.
Eccezioni a quanto disposto nel presente comma devono essere motivate con apposita delibera dal Consiglio Centrale.
5. I componenti che, senza giustificato motivo, non intervengono alle riunioni per tre volte consecutive, decadono dalla carica.
Il provvedimento di decadenza, su proposta del Presidente, e sentito l'interessato, deve essere preso a maggioranza dei membri della Commissione. La Commissione richiede al Consiglio Centrale la sostituzione dei membri decaduti, utilizzando la rosa di nominativi di cui al punto 1 del presente articolo. Qualora tale rosa non sia utilizzabile i sostituti verranno designati direttamente dal Consiglio Centrale.

Art.6 - Presidenza e Comitato di Presidenza

1. La C.N.S.A.SA. elegge nel proprio ambito un Presidente e due Vicepresidenti, uno per il settore Alpinismo ed uno per il settore Sci-Alpinismo.
2. Il Presidente può avvalersi dell'opera di un segretario, non necessariamente componente della C.N.S.A.SA.
3. Viene costituito un Comitato di Presidenza composto dal Presidente e dai due Vicepresidenti.
4. Il Presidente rappresenta la C.N.S.A.SA. Può delegare i suoi poteri, in caso di necessità, ad uno dei Vicepresidenti o, in subordine, ad altro membro della Commissione stessa.
5. In caso di urgenza, e con obbligo di ratifica nella prima riunione successiva, il Comitato di Presidenza può prendere decisioni ed intervenire operativamente anche senza aver consultato la Commissione.

Art.7 - Convocazione

1. La C.N.S.A.SA. si riunisce su richiesta del Presidente o di almeno un terzo dei suoi componenti.
Si riunisce anche su convocazione del Presidente Generale del C.A.I.
2. Di norma la convocazione è fatta per iscritto con preavviso di almeno una settimana, con indicazione di data, ora, località ed ordine del giorno.
3. In casi di urgenza, la convocazione può avvenire anche in modo informale, per telefono e/o telefax.
4. In ogni caso l'avviso deve essere inviato alla Presidenza Generale del C.A.I., al Consigliere Referente ed ai Direttori delle Scuole Centrali.

Art.8 - Riunioni e loro validità

1. Alle riunioni partecipa , ma senza diritto di voto, il Consigliere Referente nominato dal Consiglio Centrale, Possono partecipare, senza diritto di voto, i Direttori delle Scuole Centrali.
2. Per specifiche esigenze, alle riunioni possono essere invitati dal Presidente anche persone estranee alla Commissione.
3. Le riunioni della Commissione sono valide se è presente almeno la metà dei componenti; deve essere presente il Presidente o almeno un Vicepresidente.
4. Non sono ammesse deleghe di rappresentanza dei membri della Commissione.

Art.9 - Delibere

La C.N.S.A.SA. delibera a maggioranza dei componenti presenti, salvi i casi previsti dal presente regolamento. In caso di parità il voto del Presidente o, in sua assenza, del Vicepresidente che presiede la riunione è prevalente.

Art.10.- Verbale

1. La verbalizzazione delle riunioni è compito del segretario, o, in sua assenza, di un membro della Commissione indicato dal Presidente della riunione.
2. Il verbale delle riunioni deve essere inviato al Consiglio Centrale.

TITOLO III ORGANIZZAZIONE PERIFERICA DELLA C.N.S.A.SA.

Art.11 - Organi Tecnici Periferici

Per ogni zona in cui è suddiviso il territorio, la C.N.S.A.SA. si avvale di Organi Tecnici Periferici (Commissioni Regionali). I componenti degli O.T.P. vengono nominati dai rispettivi Convegni delle Sezioni con le modalità indicate nel regolamento di cui al seguente articolo 13 ,in un unico O.T.P. per l'insieme dei settori Alpinismo e Sci-Alpinismo oppure un O.T.P. per ciascun settore.

Per ciascun O.T.P. e per ciascun settore la C.N.S.A.SA. nomina un proprio membro quale Delegato di Zona, che di tale O.T.P. fa parte senza diritto di voto.

Art.12 - Dipendenza

Gli O.T.P. dipendono dalla C.N.S.A.SA. sia per quanto riguarda l'attività tecnica, sia per quanto riguarda gli orientamenti generali, sia per quanto riguarda il finanziamento. Al finanziamento, per quanto di loro competenza, contribuiscono i Convegni delle Sezioni.

Art.13 - Regolamento

Gli O.T.P. sono retti da apposito regolamento predisposto dalla C.N.S.A.SA. e ad esso si devono attenere scrupolosamente. A tale regolamento il presente articolo rimanda per quanto concerne scopi, compiti, attribuzioni, funzionamento degli O.T.P. e per tutto ciò che non sia esplicitamente previsto nel presente titolo III.

Art.14 - Provvedimenti

In caso di inosservanza dei disposti dei precedenti articoli 12 e 13 la C.N.S.A.SA. ha la facoltà di proporre lo scioglimento degli O.T.P. inadempienti.

TITOLO IV ISTRUTTORI, CORSI DI FORMAZIONE E DI AGGIORNAMENTO

Art.15 - Istruttori

1. Gli Istruttori facenti capo alla C.N.S.A.SA. appartengono alle seguenti categorie:
 - a) Istruttori Nazionali di Alpinismo (I.N.A.)
 - b) Istruttori Nazionali di Sci-Alpinismo (I.N.S.A.)
 - c) Istruttori di Arrampicata Libera (I.A.L.)
 - d) Istruttori di Alpinismo (I.A.)
 - e) Istruttori di Sci-Alpinismo (I.S.A.)
 - f) Istruttori Emeriti
 - g) Istruttori Honoris Causa
 - h) Istruttori fuori attività
2. Devono aver compiuto il 23° anno di età nel caso delle categorie a) e b); il 21° anno di età nel caso delle categorie c), d) ed e).
3. Devono essere nel godimento dei diritti civili.
4. La normativa relativa alla gestione del corpo Istruttori è retta da apposita regolamentazione.

Art.16 - Idoneità e nomina

La qualifica agli Istruttori di cui al precedente articolo 15, per le categorie a),b),c),d),e), viene rilasciata dal Presidente Generale del C.A.I., avendo essi conseguito l'idoneità tecnica e didattica, nelle rispettive discipline, a seguito di apposito esame a conclusione dei corsi di cui agli articoli 23e 24. Essi vengono iscritti nei relativi albi a cura della C.N.S.A.SA .

Tale iscrizione costituisce autorizzazione all'insegnamento nelle Scuole di Alpinismo e Sci-Alpinismo del C.A.I. e comporta la copertura assicurativa infortuni nell' entità e nei modi previsti dalla relativa polizza stipulata dall' Organizzazione Centrale.

All'atto della nomina a ciascun Istruttore vengono consegnati il distintivo della categoria ed i documenti personali di riconoscimento.

Art.17 - Attività

Gli Istruttori devono prestare la loro attività nell'ambito delle Scuole e dei relativi corsi secondo le norme e la regolamentazione previste dalla C.N.S.A.SA.

La loro opera è prestata a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese vive sostenute nello svolgimento dei propri compiti.

Art.18 - Provvedimenti disciplinari

1. Gli Istruttori che:

- si rendessero responsabili della violazione dei regolamenti o delle disposizioni della C.N.S.A.SA.
 - tenessero comportamenti neglienti o lesivi del prestigio della qualifica o del buon nome della Scuola di appartenenza
 - per due anni consecutivi non avessero svolto l'attività cui sono tenuti e di cui al precedente articolo 17
 - non avessero partecipato ai corsi di aggiornamento obbligatori.
- saranno passibili, secondo la gravità dei casi, dei seguenti provvedimenti disciplinari:
- ammonizione
 - diffida
 - sospensione
 - radiazione

2. La ammonizione consiste in un richiamo motivato , inviato per iscritto al responsabile dell' infrazione ed è comminata per mancanze non gravi.

La diffida consiste nell' avviso scritto e motivato inviato al responsabile dell' infrazione e contenente la comunicazione che al ripetersi della stessa si provvederà alla sospensione; la diffida è comminata nel caso di infrazioni non gravi, ripetute.

La sospensione comporta per un periodo non superiore a due anni la sospensione dell' esercizio di tutte le facoltà connesse alla qualifica di Istruttore; essa comporta inoltre l' incapacità ad essere eletti a qualsiasi carica e ad assumere qualsiasi incarico. La sospensione è comminata per mancanze gravi.

La radiazione comporta la perdita della qualifica di Istruttore. Gli Istruttori radiati non possono essere riammessi nella loro funzione. Essa è comminata per mancanze di eccezionale gravità o per ripetute mancanze gravi.

3. I provvedimenti disciplinari sono comminati dalla C.N.S.A.SA. con delibera a maggioranza assoluta dei membri

L' adozione del provvedimento deve essere preceduta dalla contestazione scritta dell' addebito all' interessato, con la prefissione di un termine non inferiore ai 30 giorni entro il quale egli può presentare le proprie contro deduzioni.

L' interessato ha diritto, se lo richiede, di essere sentito anche in contraddittorio con colui che ha segnalato l'infrazione.

4. I provvedimenti disciplinari possono essere impugnati con ricorso al Collegio dei Proviviri.

Il ricorso deve essere presentato entro il termine di 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione del provvedimento. Il Collegio dei Proviviri emette il provvedimento entro 60 giorni dal ricevimento del ricorso.

Il ricorso al Collegio dei Proviviri non sospende l' efficacia del provvedimento.

Art.19 - Istruttore Emerito

Agli Istruttori Nazionali che per validi motivi non possano più svolgere attività alpinistica e didattica o che desiderino cessare tale attività, e che, a giudizio della C.N.S.A.SA., abbiano acquisito meriti particolari o che comunque abbiano operato meritevolmente per almeno 15 anni, la Commissione potrà conferire il titolo di Istruttore Emerito.

Essi comunque possono continuare ad esercitare attività didattica teorico-culturale nell'ambito delle Scuole.

Tali Istruttori possono partecipare ai Congressi ed alle riunioni degli Istruttori Nazionali, ma senza diritto di voto. Possono fruire della copertura assicurativa infortuni offerta nell' ambito del C.A.I., ma solamente a proprie spese.

Art.20 - Istruttore Honoris causa

In casi del tutto eccezionali e per meriti particolari relativi all' insegnamento in campo alpinistico, a giudizio insindacabile della C.N.S.A.SA. e con formale motivazione, può essere conferito il titolo di Istruttore Honoris causa.

Tali Istruttori possono partecipare ai Congressi ed alle riunioni degli Istruttori Nazionali, ma senza diritto di voto. Possono fruire della copertura assicurativa infortuni offerta nell' ambito del C.A.I., ma solamente a proprie spese.

Art.21 - Istruttore fuori attività

Sono considerati tali gli Istruttori che non svolgono più la loro attività:

- per impossibilità
- per dimissioni
- per sospensione.

Gli stessi non potranno più dirigere corsi sul terreno come Istruttori Nazionali, ma in quanto tali, svolgere nell' ambito delle Scuole attività didattica teorico-culturale; potranno fruire della copertura assicurativa infortuni, ma solo a proprie spese e partecipare ai congressi ed alle riunioni degli Istruttori, ma senza diritto di voto.

Art.22 - Albi speciali

Gli Istruttori emeriti, quelli Honoris causa e quelli fuori attività vengono inseriti in Albi speciali a cura della C.N.S.A.SA.

Art.23 - Corsi di formazione e di aggiornamento nazionali

La C.N.S.A.SA., attraverso le proprie Scuole Centrali, di cui al successivo titolo V, organizza periodicamente corsi per la formazione di Istruttori Nazionali di Alpinismo, corsi per la formazione di Istruttori Nazionali di Sci-Alpinismo, corsi per la formazione di Istruttori di Arrampicata Libera. Tali corsi sono disciplinati da appositi regolamenti cui il presente articolo rimanda per quanto non esplicitamente previsto nel presente titolo.

Attraverso le proprie Scuole Centrali, di cui al successivo titolo V, organizza corsi di aggiornamento per le varie categorie di Istruttori .

Art.24 - Corsi di formazione e di aggiornamento regionali

La C.N.S.A.SA., attraverso i propri O.T.P. e le Scuole Regionali, organizza periodicamente corsi per la formazione di Istruttori di Alpinismo e corsi per la formazione di Istruttori di Sci-Alpinismo. Tali corsi sono disciplinati da appositi regolamenti cui il presente articolo rimanda per quanto non esplicitamente riportato nel presente titolo.

Attraverso i propri O.T.P. e le Scuole Regionali, organizza corsi di aggiornamento per le categorie di Istruttori qui indicate.

TITOLO V SCUOLE CENTRALI

Art.25 - Istituzione

La C.N.S.A.SA si avvale della Scuola Centrale di Alpinismo e della Scuola Centrale di Sci-Alpinismo, le quali ,costituite dal Consiglio Centrale del C.A.I., operano sotto il diretto controllo della Commissione stessa.

Art.26 - Dipendenza

Le Scuole Centrali, di cui al precedente articolo 25, sono tenute ad osservare stretta dipendenza dalla C.N.S.A.SA. e sono rette dal regolamento di cui al successivo articolo 27.

La C.N.S.A.SA. ha la facoltà di proporre lo scioglimento o la modifica in caso di ravvisata necessità.

Qualora nell'organico delle Scuole Centrali non sia presente alcun membro della C.N.S.A.SA., la stessa designa un proprio rappresentante a farne parte senza diritto di voto.

Art.27 - Regolamento

La C.N.S.A.SA. predispone il regolamento cui le proprie Scuole Centrali devono attenersi. Tale regolamento deve essere sottoposto all'approvazione del Consiglio Centrale.

TITOLO VI SCUOLE SEZIONALI ED INTERSEZIONALI

Art.28 - Costituzione

La C.N.S.A.SA. riconosce quali Scuole quelle organizzazioni che operano nell'ambito del C.A.I. nel settore dell'insegnamento dell'Alpinismo e dello Sci-Alpinismo in accordo con il regolamento di cui al seguente articolo 30.

Art.29 - Norme generali

Le Scuole operanti sul territorio nazionale sono tenute ad osservare i vigenti regolamenti e tutte le disposizioni che potranno essere di volta in volta impartite dalla C.N.S.A.SA.

Art.30 - Regolamento

La C.N.S.A.SA. predispone il regolamento tipo da approvarsi dal Consiglio Centrale; ad esso le Scuole devono attenersi. In casi di particolari esigenze o condizioni locali le singole Scuole potranno proporre modifiche da approvarsi dalla C.N.S.A.SA.

A tale regolamento tipo si rimanda per quanto concerne scopi, compiti, attribuzioni, funzionamento delle Scuole e per tutto ciò che non sia esplicitamente previsto nel presente titolo VI.

Art.31 - Provvedimenti

In caso di gravi e reiterate violazioni delle disposizioni del Regolamento della Scuola la C.N.S.A.SA. può revocare il riconoscimento attribuito alla stessa, contestando al Direttore la mancanza ed assegnando termine di giorni 30 per le contro deduzioni in esito alle quali assume il proprio provvedimento. Quest'ultimo può essere impugnato avanti il Collegio dei Probiviri, nel termine di 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione.

Il ricorso al Collegio dei Probiviri non sospende l'efficacia del provvedimento.

TITOLO VII PROGRAMMI, RELAZIONI, RENDICONTO

Art.32 - Programma di attività e Relazione annuale

1. Entro il mese di settembre la C.N.S.A.SA.:

- predispone un programma di attività ed un piano operativo relativi all'anno solare successivo
- predispone un preventivo di spesa ed identifica di massima le modalità di finanziamento.

Programma e preventivo debbono essere presentati al Consiglio Centrale entro lo stesso termine.

2. Entro il mese di febbraio deve essere presentata al Consiglio Centrale una relazione corredata del rendiconto relativo all'anno solare precedente.

Art.33- Bilancio

La Commissione è finanziata per le sue attività dal Consiglio Centrale secondo quanto disposto dal Regolamento per gli Organi Tecnici Centrali e Periferici del C.A.I.

La Commissione può:

- gestire finanziamenti volta per volta destinati alla sua attività
- effettuare temporaneamente ed in casi particolari operazioni di cassa (ad esempio in occasione dei Corsi di formazione ed aggiornamento degli Istruttori)
- reperire mezzi finanziari da diverse fonti per lo svolgimento delle proprie attività da iscrivere nel bilancio

I beni patrimoniali ed i fondi previsti nel bilancio del Sodalizio per la C.N.S.A.SA. vengono amministrati dagli Organi Centrali.

TITOLO VIII MODIFICA DEL REGOLAMENTO.

Art.34 - Modifiche

Eventuali modifiche al presente regolamento possono essere apportate:

- su proposta della Commissione stessa
- per delibera del Consiglio Centrale

Le proposte di modifica devono essere approvate dalla Commissione con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti. Esse sono comunque sottoposte per l'approvazione al Consiglio Centrale.

*Approvato dalla C.N.S.A.SA. in data 28 novembre 1992 e 16 gennaio 1993,
dalla Commissione Legale in data 27 febbraio 1993
e dal Consiglio Centrale in data 27 novembre 1993*

**CLUB ALPINO ITALIANO
COMMISSIONE NAZIONALE SCUOLE DI ALPINISMO E SCI-ALPINISMO**

REGOLAMENTO DELLA SCUOLA CENTRALE DI ALPINISMO

**TITOLO I
COSTITUZIONE, SCOPO, COMPITI**

Art.1 - Costituzione e Scopo

1. La Scuola Centrale di Alpinismo (in seguito indicata con S.C.A.) è costituita a norma dello Statuto e del Regolamento Generale del Club Alpino Italiano e di quello della C.N.S.A.SA. nel rispetto del Regolamento degli Organi Tecnici Centrali e Periferici.

2. Ha lo scopo di fornire alla Commissione Nazionale Scuole di Alpinismo e Sci-Alpinismo (nel seguito indicata con C.N.S.A.SA.) un supporto strettamente tecnico per quanto riguarda la didattica nel campo dell'Alpinismo, la formazione e l'aggiornamento di Istruttori di Alpinismo a tutti i livelli, i rapporti con organizzazioni similari nazionali o straniere, la soluzione di specifici problemi tecnici connessi con la pratica dell'Alpinismo, la sperimentazione, a scopo didattico, di materiali e tecniche.

Art.2 - Compiti

Per il conseguimento dei suoi scopi la S.C.A., in base alle direttive della C.N.S.A.SA.:

a) provvede all'organizzazione ed alla conduzione tecnica dei Corsi di Formazione e dei Corsi di Aggiornamento per Istruttori Nazionali di Alpinismo e per Istruttori di Arrampicata Libera e ne fornisce i Direttori

b) provvede alla conduzione tecnica dei Corsi di Formazione e dei Corsi di Aggiornamento per Istruttori di Alpinismo e ne fornisce i Direttori; l'organizzazione di tali Corsi è affidata agli Organi Tecnici Periferici, laddove sono costituiti

c) fornisce gli elementi tecnici necessari alla predisposizione dei programmi didattici che devono essere svolti nell'ambito dei Corsi di Alpinismo e di Arrampicata Libera curando, eventualmente in collaborazione con altro personale o enti specializzati, la realizzazione di strumenti tecnico-didattici quali manuali tecnici, ausili audiovisivi, ecc.

d) costituisce il riferimento tecnico per le Scuole Regionali e ne fornisce il Direttore

e) effettua, anche in collaborazione con la Commissione Tecniche e Materiali nonché con altri enti o industrie, studi e prove su tecniche, materiali, attrezzature, metodologie didattiche, caratteristiche fisiche e psicofisiche della pratica dell'Alpinismo, sistemi di soccorso e autosoccorso, ecc. in funzione del loro interesse per la formazione e l'aggiornamento degli Istruttori di Alpinismo e per la conduzione dei Corsi di Alpinismo

f) coadiuva la C.N.S.A.SA. nell'ambito dei rapporti con associazioni alpinistiche di altri paesi, associazioni sportive nazionali ed estere, enti pubblici e privati, industrie, scuole, enti di ricerca, ecc. fornendo consulenza e supporto tecnico, e mettendo a disposizione i suoi membri per la partecipazione a commissioni, rappresentanze, delegazioni, altri organi tecnici.

g) assolve compiti ad essa di volta in volta affidati dalla C.N.S.A.SA.

h) partecipa, con una rappresentanza dei propri membri, a manifestazioni e incontri nel rispetto delle direttive e dei regolamenti del C.A.I.

**TITOLO II
TERRITORIO, COMPOSIZIONE, FUNZIONAMENTO**

Art.3 - Territorio

Il territorio di competenza è quello della C.N.S.A.SA. e cioè il territorio nazionale.

Art.4 - Composizione

1. L'organico della S.C.A. è formato da Istruttori Nazionali di Alpinismo e Istruttori di Arrampicata Libera in attività, di provata esperienza e capacità tecnico-didattiche; possono essere chiamati a farne parte anche esperti di settori connessi con la pratica dell'Alpinismo, scelti sulla base delle loro specifiche competenze tecniche, anche se non appartengono al corpo Istruttori del C.A.I. Tale componente non deve superare il 10% del numero totale dei membri della Scuola. A parità di competenze, e purché sussistano comunque i requisiti richiesti, deve essere data la preferenza a chi possiede il titolo di Istruttore Nazionale.

2. L'organico deve rappresentare tutto il territorio nazionale, compatibilmente con i requisiti, comunque irrinunciabili, di competenza e professionalità di cui al comma precedente.

3. I membri della S.C.A. vengono nominati dal Consiglio Centrale su proposta della C.N.S.A.SA., la quale si basa sulle designazioni provenienti dalla stessa S.C.A., oppure da un gruppo di almeno 10 Istruttori Nazionali di Alpinismo e Istruttori di Arrampicata Libera in attività, oppure dalle Commissioni Regionali. Le proposte devono pervenire in forma scritta con la firma degli eventuali proponenti e devono essere motivate (competenze, attività alpinistica e didattica, capacità professionali, doti personali, copertura di necessità o funzioni specifiche). Qualora nell'organico non sia presente un membro

della C.N.S.A.SA., la Commissione designa un proprio rappresentante in seno alla S.C.A.; questi ne fa parte senza diritto di voto.

Il direttore della Scuola Centrale di Sci-Alpinismo fa parte di diritto della S.C.A., ma in essa non può ricoprire la carica di direttore, né far parte del direttivo.

4. La C.N.S.A.SA. è tenuta a chiedere il parere scritto della S.C.A. in merito ai membri proposti. Tale parere ha valore consultivo e non vincolante. Nelle riunioni della C.N.S.A.SA. in cui si delibera sulla proposta di nuovi membri, il parere del direttore della Scuola ha valore consultivo.

5. I componenti della S.C.A. durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

6. Allo scadere di ogni triennio deve essere verificata la rispondenza della composizione alle esigenze della C.N.S.A.SA., l'efficienza e l'assiduità dei membri, l'adeguatezza delle strutture; in tale occasione la C.N.S.A.SA. potrà provvedere, valutata la relazione della S.C.A. di cui all'art.23 comma 2, a suo giudizio insindacabile, alla proposta di riorganizzazione della S.C.A.

7. Può essere nominato membro solo chi non abbia interessi contrastanti con quelli della C.N.S.A.SA. e della S.C.A.

8. I componenti che, senza giustificato motivo, non intervengono alle riunioni per tre volte consecutive possono essere esclusi dalla S.C.A. Il provvedimento di esclusione, sentito l'interessato, su proposta del direttore o di almeno un quarto dei componenti, deve essere preso a maggioranza dei membri e ratificato dalla C.N.S.A.SA.

9. I componenti che non operano secondo i principi e i dettami della S.C.A. e della C.N.S.A.SA. e che non danno il contributo di attività richiesto verranno esclusi dalla S.C.A. Si applicheranno le modalità indicate nel precedente comma 8., con provvedimento emanato dal Consiglio Centrale su proposta della C.N.S.A.SA.

Art.5 - Direzione

1. I membri della S.C.A. eleggono nel proprio ambito un direttore e un vicedirettore la cui nomina deve essere effettuata dalla C.N.S.A.SA.; essi durano in carica tre anni e possono essere rieletti per un solo triennio. Il presente comma deve essere integrato con quanto disposto nell'articolo 4, comma 3, ultimo paragrafo.

2. Nel suo ambito la S.C.A. nominerà un comitato direttivo composto da un numero di membri compreso fra 3 e 5 di cui fanno parte il direttore e il vicedirettore. Il direttivo ha le funzioni di coordinare l'attività della Scuola, di preparare programmi e riunioni, di elaborare proposte, di curare le questioni urgenti e di ordinaria amministrazione. Nel caso di decisioni operative imposte dall'urgenza il direttivo deve sottoporre il proprio operato a ratifica da parte della S.C.A. e deve comunque mantenere informati i componenti della Scuola delle iniziative in corso. Il presente comma deve essere integrato con quanto disposto nell'articolo 4, comma 3, ultimo paragrafo.

3. Il direttore può avvalersi dell'opera di un segretario di sua designazione, non necessariamente componente della S.C.A.

4. Il direttore rappresenta la S.C.A. e può delegare i suoi poteri, in caso di necessità, al vicedirettore o, in subordine, ad altro membro.

5. Il direttore può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni della C.N.S.A.SA.

Art.6 - Convocazione

1. La S.C.A. si riunisce su convocazione del direttore o su richiesta di almeno un quarto dei suoi componenti; si riunisce altresì su richiesta della C.N.S.A.SA.

2. La convocazione è fatta per iscritto con preavviso di almeno 15 giorni, con indicazione di data, ora, località ed ordine del giorno. In caso di urgenza, la convocazione può avvenire anche in modo informale per telefono e/o telefax.

3. In ogni caso l'avviso di convocazione deve essere inviato alla C.N.S.A.SA.

Art.7 - Validità delle riunioni

Le riunioni della S.C.A. sono valide se è presente almeno la metà dei componenti. Devono essere presenti il Direttore o il Vicedirettore.

Art.8 - Delibere

Le delibere sono valide se prese a maggioranza dei presenti, salvi i casi previsti dal presente regolamento. In caso di parità prevale il voto del Direttore o, in sua assenza, del Vice-Direttore.

Art.9 - Verbale

1. La verbalizzazione delle riunioni è compito del Segretario, o, in sua assenza, di un membro della S.C.A., indicato dal Direttore o dal Vice-Direttore.

2. Il verbale delle riunioni deve essere inviato immediatamente alla C.N.S.A.SA., per l'approvazione.

TITOLO III
CORSI DI FORMAZIONE PER ISTRUTTORI NAZIONALI DI ALPINISMO
CORSI DI FORMAZIONE PER ISTRUTTORI DI ARRAMPICATA LIBERA

Art.10 - Organizzazione e Regolamento

1. La S.C.A. provvede all'organizzazione ed alla effettuazione di corsi per la formazione di Istruttori Nazionali di Alpinismo e di corsi per la formazione di Istruttori di Arrampicata Libera, con cadenza di massima biennale oppure quando richiesto dalla C.N.S.A.SA.

2. Per tali corsi la S.C.A. predispone un regolamento, che deve conformarsi alle disposizioni in materia emanate dalla C.N.S.A.SA. e deve essere sottoposto, come pure sue eventuali modifiche, alla approvazione della Commissione stessa.

Art.11 - Programma e calendario

1. Il programma e il calendario di ogni corso devono essere sottoposti alla C.N.S.A.SA. almeno sessanta giorni prima del previsto inizio.

2. Dei corsi deve essere data comunicazione a tutte le sezioni del C.A.I. almeno trenta giorni prima della data di chiusura delle iscrizioni. Programma e calendario del corso devono essere anche diffusi attraverso gli organi di stampa del C.A.I.

3. In occasione di ogni corso verrà realizzato un opuscolo illustrativo in cui saranno elencati sinteticamente, oltre al calendario, tutte le norme essenziali, le modalità di iscrizione, i requisiti richiesti, e quant'altro opportuno. Tali indicazioni possono variare di volta in volta e vengono concordate dalla Scuola Centrale con la C.N.S.A.SA.

4. A tutte le sezioni verranno inviati appositi moduli per l'elencazione delle attività alpinistica e didattica che costituiscono elementi di valutazione per l'ammissione al corso.

Art.12 - Ammissione ai corsi

L'ammissione a ciascun corso dei candidati che hanno presentato domanda viene decisa da un'apposita commissione della quale deve far parte in ogni caso un membro della C.N.S.A.SA. da essa designato. L'elenco degli ammessi deve essere sottoposto per l'approvazione alla C.N.S.A.SA..

Art.13 - Finalità e caratteristiche

1. Finalità dei corsi è quella di verificare la preparazione tecnica e didattica dei candidati sulla base delle indicazioni della S.C.A. e della C.N.S.A.SA., affinché possano operare quali Istruttori Nazionali di Alpinismo o Istruttori di Arrampicata Libera entro le scuole del C.A.I. in conformità con gli scopi perseguiti dal Sodalizio.

2. Dell'esito del corso verrà data comunicazione alla C.N.S.A.SA. perché provveda al conferimento del titolo.

Art.14 - Direzione e Corpo Istruttori

La S.C.A. designa di volta in volta, il Direttore e il Corpo Istruttori del corso.

Art. 15 - Mezzi finanziari e strutture

I mezzi finanziari per l'effettuazione dei corsi sono forniti dalla C.N.S.A.SA.. Le strutture necessarie per il loro svolgimento vengono reperite direttamente dalla S.C.A.

TITOLO IV
CORSI DI AGGIORNAMENTO PER ISTRUTTORI NAZIONALI DI ALPINISMO
CORSI DI AGGIORNAMENTO PER ISTRUTTORI DI ARRAMPICATA LIBERA

Art.16 - Organizzazione

1. La Scuola Centrale provvede all'organizzazione e all'effettuazione di corsi per l'aggiornamento degli Istruttori Nazionali di Alpinismo e di corsi per l'aggiornamento degli Istruttori di Arrampicata Libera con cadenza e modalità da concordare con la C.N.S.A.SA.

2. Per tali corsi la S.C.A. predispone un regolamento, che deve conformarsi alle disposizioni in materia emanate dalla C.N.S.A.SA. e deve essere sottoposto, come pure sue eventuali modifiche, all'approvazione della Commissione stessa.

Art.17 - Programma e calendario

1. Il programma e il calendario di ogni corso devono essere sottoposti alla C.N.S.A.SA. almeno sessanta giorni prima del previsto inizio.

2. Dei corsi deve essere data comunicazione a tutte le sezioni del C.A.I. almeno trenta giorni prima della data di chiusura delle iscrizioni. Programma e calendario del corso devono essere anche diffusi attraverso gli organi di stampa del C.A.I.

3. In occasione di ogni corso verrà realizzato un opuscolo illustrativo in cui saranno elencati sinteticamente, oltre al calendario, tutte le norme essenziali, le modalità di iscrizione, i requisiti richiesti e quant'altro opportuno. Tali indicazioni possono variare di volta in volta e vengono concordate dalla S.C.A. con la C.N.S.A.SA.

Art.18 - Finalità e caratteristiche

1. Finalità dei corsi è quella di aggiornare la preparazione tecnica e didattica degli Istruttori Nazionali di Alpinismo e degli Istruttori di Arrampicata Libera sulla base delle indicazioni della S.C.A. e della C.N.S.A.SA., affinché possano continuare ad operare entro le scuole dei C.A.I.

2. Dell'esito del corso verrà data comunicazione alla C.N.S.A.SA. perché provveda ad aggiornare la posizione degli Istruttori che ad esso hanno partecipato.

Art.19 - Direzione e Corpo Istruttori

La S.C.A. designa di volta in volta, il Direttore e il Corpo Istruttori del corso.

Art.20 - Mezzi finanziari e strutture

I mezzi finanziari necessari per l'effettuazione dei Corsi vengono forniti dalla C.N.S.A.SA. Le strutture necessarie per il loro svolgimento vengono reperite direttamente dalla S.C.A.

TITOLO V RAPPORTI CON LE SCUOLE

Art.21 - Subordinazione

La C.N.S.A.SA. è competente in via esclusiva a regolamentare, organizzare e coordinare l'attività tecnico didattica delle Scuole di Alpinismo e Sci-Alpinismo. Le Scuole Centrali costituiscono organi consultivi di tipo tecnico. Tutte le scuole operanti sul territorio nazionale sono tenute ad osservare le prescrizioni tecniche impartite dalla C.N.S.A.SA. direttamente e tramite le Scuole Centrali.

Art.22 - Scuole Regionali

Le Scuole Regionali di Alpinismo eventualmente costituite dagli organi tecnici periferici devono essere dirette da un membro della S.C.A. I componenti della S.C.A. operanti nel territorio di competenza della Scuola Regionale ne fanno parte di diritto.

TITOLO VI PROGRAMMI, RELAZIONI, RENDICONTO

Art.23 - Programma di attività e relazione annuale.

1. Entro il mese di settembre la S.C.A. predispose un programma di attività relativo all'anno solare successivo ed un preventivo di massima di spesa.

Programma e preventivo devono essere inviati alla C.N.S.A.SA.

2. Entro il mese di gennaio deve essere presentata alla C.N.S.A.SA. una relazione corredata del rendiconto relativo all'anno solare precedente.

Art.24 - Mezzi finanziari

La S.C.A. è finanziata per le sue attività dalla C.N.S.A.SA.

La S.C.A. può:

- gestire finanziamenti volta per volta destinati alla sua attività
- effettuare temporaneamente ed in casi particolari operazioni di cassa
- reperire mezzi finanziari da diverse fonti per lo svolgimento delle proprie attività, precisandoli alla C.N.S.A.SA., che dovrà iscriverli a bilancio

TITOLO VII MODIFICA DEL REGOLAMENTO

Art.25 - Modifiche

Eventuali modifiche al presente regolamento possono essere apportate:

- su proposta della S.C.A. stessa, con l'approvazione dei due terzi dei suoi componenti
- su proposta della C.N.S.A.SA.

Le modifiche devono essere approvate dal Consiglio Centrale su proposta della C.N.S.A.SA..

*Approvato dalla C.N.S.A.SA. in data 23 settembre 1989
e dal Consiglio Centrale in data 27 novembre 1993*

CLUB ALPINO ITALIANO
COMMISSIONE NAZIONALE SCUOLE DI ALPINISMO E SCI-ALPINISMO

REGOLAMENTO DELLA SCUOLA CENTRALE DI SCI-ALPINISMO

TITOLO I
COSTITUZIONE, SCOPO, COMPITI

Art.1 - Costituzione e Scopo

1. La Scuola Centrale di Sci-Alpinismo (in seguito indicata con S.C.SA.) è costituita a norma dello Statuto e del Regolamento Generale del Club Alpino Italiano e di quello della C.N.S.A.SA., nel rispetto del Regolamento degli Organi Tecnici Centrali e Periferici.

2. Ha lo scopo di fornire alla Commissione Nazionale Scuole di Alpinismo e Sci-Alpinismo (nel seguito indicata con C.N.S.A.SA.) un supporto strettamente tecnico per quanto riguarda la didattica nel campo dello Sci-Alpinismo, la formazione e l'aggiornamento di Istruttori di Sci-Alpinismo a tutti i livelli, i rapporti con organizzazioni similari nazionali o straniere, la soluzione di specifici problemi tecnici connessi con la pratica dello Sci-Alpinismo, la sperimentazione, a scopo didattico, di materiali e tecniche.

Art.2 - Compiti

Per il conseguimento dei suoi scopi la S.C.SA., in base alle direttive della C.N.S.A.SA.:

- a) provvede all'organizzazione ed alla conduzione tecnica dei Corsi di Formazione e dei Corsi di Aggiornamento per Istruttori Nazionali di Sci-Alpinismo e ne fornisce i direttori
- b) provvede alla conduzione tecnica dei Corsi di Formazione e dei Corsi di Aggiornamento per Istruttori di Sci-Alpinismo e ne fornisce i Direttori; l'organizzazione di tali Corsi è affidata agli Organi Tecnici Periferici, laddove sono costituiti
- c) fornisce gli elementi tecnici necessari alla predisposizione dei programmi didattici che devono essere svolti nell'ambito dei Corsi di Sci-Alpinismo curando, eventualmente in collaborazione con altro personale o enti specializzati, la realizzazione di strumenti tecnico-didattici quali manuali tecnici, ausili audiovisivi, ecc.
- d) costituisce il riferimento tecnico per le Scuole Regionali e ne fornisce il Direttore
- e) effettua, anche in collaborazione con la Commissione Tecniche e Materiali nonché con altri enti o industrie, studi e prove su tecniche, materiali, attrezzature, metodologie didattiche, caratteristiche fisiche e psicofisiche della pratica dello Sci-Alpinismo, sistemi di soccorso e autosoccorso, ecc. in funzione del loro interesse per la formazione e l'aggiornamento degli Istruttori di Sci-Alpinismo e per la conduzione dei Corsi di Sci-Alpinismo
- f) coadiuva la C.N.S.A.SA. e il C.A.I. nell'ambito dei rapporti con associazioni alpinistiche di altri paesi, associazioni sportive nazionali ed estere, enti pubblici e privati, industrie, scuole, enti di ricerca, ecc. fornendo consulenza e supporto tecnico, e mettendo a disposizione i suoi membri per la partecipazione a commissioni, rappresentanze, delegazioni, altri organi tecnici.
- g) assolve compiti ad essa di volta in volta affidati dalla C.N.S.A.SA.
- h) partecipa, con una rappresentanza dei propri membri, a manifestazioni e incontri nel rispetto delle direttive e dei regolamenti del C.A.I.

TITOLO II
TERRITORIO, COMPOSIZIONE, FUNZIONAMENTO

Art.3 - Territorio

Il territorio di competenza è quello della C.N.S.A.SA. e cioè il territorio nazionale.

Art.4 - Composizione

1. L'organico della S.C.SA. è formato da Istruttori Nazionali di Sci-Alpinismo, di provata esperienza e capacità tecnico-didattiche; possono essere chiamati a farne parte anche esperti di settori connessi con la pratica dello Sci-Alpinismo, scelti sulla base delle loro specifiche competenze tecniche, anche se non appartengono al corpo Istruttori del C.A.I. Tale componente non deve superare il 10% del numero totale dei membri della Scuola. A parità di competenze, e purché sussistano i requisiti richiesti, deve essere data la preferenza a chi possiede il titolo di Istruttore Nazionale.

2. L'organico deve rappresentare tutto il territorio nazionale, compatibilmente con i requisiti, comunque irrinunciabili, di competenza e professionalità di cui al comma precedente.

3. I membri della S.C.SA. vengono nominati dal Consiglio Centrale su proposta della C.N.S.A.SA., la quale si basa sulle designazioni provenienti dalla stessa S.C.SA. oppure da un gruppo di almeno 10 Istruttori Nazionali di Sci-Alpinismo in attività oppure dalle Commissioni Regionali. Le proposte devono pervenire in forma scritta con la firma degli eventuali proponenti e devono essere motivate (competenze, attività alpinistica e didattica, capacità professionali, doti personali, copertura di necessità o funzioni specifiche).

Qualora nell'organico non sia presente un membro della C.N.S.A.SA., la Commissione designa un proprio rappresentante in seno alla S.C.SA.; questi ne fa parte senza diritto di voto.

Il Direttore della Scuola Centrale di Alpinismo fa parte di diritto della S.C.SA., ma in essa non può ricoprire la carica di direttore, né far parte del direttivo

4. La C.N.S.A.SA. è tenuta a chiedere il parere scritto della S.C.SA. in merito ai membri proposti. Tale parere ha valore consultivo e non vincolante. Nelle riunioni della C.N.S.A.SA. in cui si delibera sull'introduzione di nuovi membri il parere del direttore della Scuola ha valore consultivo.

5. I componenti della S.C.SA. durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

6. Allo scadere di ogni triennio deve essere verificata la rispondenza della composizione alle esigenze della C.N.S.A.SA., l'efficienza e l'assiduità dei membri, l'adeguatezza delle strutture; in tale occasione la C.N.S.A.SA. potrà provvedere, valutata la relazione della S.C.SA. di cui all'art.23 comma 2, a suo giudizio insindacabile, alla proposta di riorganizzazione della S.C.SA.

7. Può essere nominato membro solo chi non abbia interessi contrastanti con quelli della C.N.S.A.SA. e della S.C.SA.

8. I componenti che, senza giustificato motivo, non intervengono alle riunioni per tre volte consecutive possono essere esclusi dalla S.C.SA. Il provvedimento di esclusione, su proposta del direttore o di almeno un quarto dei componenti, deve essere preso a maggioranza dei membri e ratificato dalla C.N.S.A.SA.

9. I componenti che non operano secondo i principi e i dettami della S.C.SA. e della C.N.S.A.SA. e che non danno il contributo di attività richiesto verranno esclusi dalla S.C.SA. Si applicheranno le modalità indicate nel precedente comma 8., con provvedimento emanato dal Consiglio Centrale, su proposta della C.N.S.A.SA..

Art.5 - Direzione

1. I membri della S.C.SA. eleggono nel proprio ambito un direttore e un vicedirettore la cui nomina deve essere effettuata dalla C.N.S.A.SA.; essi durano in carica tre anni e possono essere rieletti per un solo triennio. Il presente comma deve essere integrato con quanto disposto nell'articolo 4, comma 3, ultimo paragrafo.

2. Nel suo ambito la S.C.SA. nominerà un comitato direttivo composto da un numero di membri compreso fra 3 e 5 di cui fanno parte il direttore e il vicedirettore. Il direttivo ha le funzioni di coordinare l'attività della Scuola, di preparare programmi e riunioni, di elaborare proposte, di curare le questioni urgenti e di ordinaria amministrazione. Nel caso di decisioni operative imposte dall'urgenza il direttivo deve sottoporre il proprio operato a ratifica da parte della S.C.SA. e deve comunque mantenere informati i componenti della Scuola delle iniziative in corso. Il presente comma deve essere integrato con quanto disposto nell'articolo 4, comma 3, ultimo paragrafo.

3. Il direttore può avvalersi dell'opera di un segretario di sua designazione, non necessariamente componente della S.C.SA.

4. Il direttore rappresenta la S.C.SA. e può delegare i suoi poteri, in caso di necessità, al vicedirettore o, in subordine, ad altro membro.

5. Il direttore può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni della C.N.S.A.SA.

Art.6 - Convocazione

1. La S.C.SA. si riunisce su convocazione del direttore o su richiesta di almeno un quarto dei suoi componenti; si riunisce altresì su richiesta della C.N.S.A.SA.

2. Di norma la convocazione è fatta per iscritto con preavviso di almeno 15 giorni, con indicazione di data, ora, località ed ordine del giorno. In caso di urgenza, la convocazione può avvenire anche in modo informale per telefono e/o telefax.

3. In ogni caso l'avviso di convocazione deve essere inviato alla C.N.S.A.SA.

Art.7 - Validità delle riunioni

Le riunioni della S.C.SA. sono valide se è presente almeno la metà dei componenti. Devono essere presenti il direttore o il vicedirettore.

Art.8 - Delibere

Le delibere sono valide se prese a maggioranza dei presenti, salvi i casi previsti dal presente regolamento. In caso di parità prevale il voto del Direttore o, in sua assenza, del Vice-Direttore.

Art.9 - Verbale

1. La verbalizzazione delle riunioni è compito del Segretario, o, in sua assenza, di un membro della S.C.SA., indicato dal Direttore o dal Vice-Direttore.

2. Il verbale delle riunioni deve essere inviato immediatamente alla C.N.S.A.SA., per l'approvazione.

TITOLO III

CORSI DI FORMAZIONE PER ISTRUTTORI NAZIONALI DI SCI-ALPINISMO

Art.10 - Organizzazione e Regolamento

1. La S.C.SA. provvede all'organizzazione ed alla effettuazione di corsi per la formazione di Istruttori Nazionali di Sci-Alpinismo, con cadenza di massima biennale oppure quando richiesto dalla C.N.S.A.SA.

2. Per tali corsi la S.C.SA. predispone un regolamento che deve conformarsi alle disposizioni in materia emanate dalla C.N.S.A.SA. e deve essere sottoposto, come pure sue eventuali modifiche, alla approvazione della Commissione stessa.

Art.11 - Programma e calendario

1. Il programma e il calendario di ogni corso devono essere sottoposti alla C.N.S.A.SA. almeno sessanta giorni prima del previsto inizio.

2. Dei corsi deve essere data comunicazione a tutte le sezioni del C.A.I. almeno trenta giorni prima della data di chiusura delle iscrizioni. Programma e calendario del corso devono essere anche diffusi attraverso gli organi di stampa del C.A.I.

3. In occasione di ogni corso verrà realizzato un opuscolo illustrativo in cui saranno elencati sinteticamente, oltre al calendario, tutte le norme essenziali, le modalità di iscrizione, i requisiti richiesti, e quant'altro opportuno. Tali indicazioni possono variare di volta in volta e vengono concordate dalla S.C.SA. con la C.N.S.A.SA.

4. A tutte le sezioni verranno inviati appositi moduli per l'elencazione delle attività sci-alpinistica e didattica che costituiscono elementi di valutazione per l'ammissione al corso.

Art.12 - Ammissione ai corsi

L'ammissione a ciascun corso dei candidati che hanno presentato domanda viene decisa da un'apposita commissione della quale deve far parte in ogni caso un membro della C.N.S.A.SA. da essa designato. L'elenco degli ammessi deve essere sottoposto per l'approvazione alla C.N.S.A.SA.

Art.13 - Finalità e caratteristiche

1. Finalità dei corsi è quella di verificare la preparazione tecnica e didattica dei candidati sulla base delle indicazioni della S.C.SA. e della C.N.S.A.SA., affinché possano operare quali Istruttori Nazionali di Sci-Alpinismo entro le scuole dei C.A.I. in conformità con gli scopi perseguiti dal Sodalizio

2. Dell'esito del corso verrà data comunicazione alla C.N.S.A.SA. perché provveda al conferimento del titolo.

Art.14 - Direzione e Corpo Istruttori

La S.C.SA. designa di volta in volta, il direttore e il corpo Istruttori del corso.

Art.15 - Mezzi finanziari e strutture

I mezzi finanziari per l'effettuazione dei corsi sono forniti dalla C.N.S.A.SA.. Le strutture necessarie per il loro svolgimento vengono reperite direttamente dalla S.C.SA.

TITOLO IV

CORSI DI AGGIORNAMENTO PER ISTRUTTORI NAZIONALI DI SCI-ALPINISMO

Art.16 - Organizzazione

1. La S.C.SA. provvede all'organizzazione e all'effettuazione di corsi per l'aggiornamento degli Istruttori Nazionali di Sci-Alpinismo con cadenza e modalità da concordare con la C.N.S.A.SA.

2. Per tali corsi la S.C.SA. predispone un regolamento, che deve conformarsi alle disposizioni in materia emanate dalla C.N.S.A.SA. e deve essere sottoposto, come pure sue eventuali modifiche all' approvazione della Commissione stessa.

Art.17 - Programma e calendario

1. Il programma e il calendario di ogni corso devono essere sottoposti alla C.N.S.A.SA. almeno sessanta giorni prima del previsto inizio.

2. Dei corsi deve essere data comunicazione a tutte le sezioni del C.A.I. almeno trenta giorni prima della data di chiusura delle iscrizioni. Programma e calendario del corso devono essere anche diffusi attraverso gli organi di stampa del C.A.I.

3. In occasione di ogni corso verrà realizzato un opuscolo illustrativo in cui saranno elencati sinteticamente, oltre al calendario, tutte le norme essenziali, le modalità di iscrizione, i requisiti richiesti, e quant'altro opportuno. Tali indicazioni possono variare di volta in volta e vengono concordate dalla S.C.SA. con la C.N.S.A.SA.

Art.18 - Finalità e caratteristiche

1. Finalità dei corsi è quella di aggiornare la preparazione tecnica e didattica degli Istruttori Nazionali di Sci-Alpinismo sulla base delle indicazioni della Scuola Centrale e della C.N.S.A.SA., affinché possano continuare ad operare entro le scuole dei C.A.I..

2. Dell'esito del corso verrà data comunicazione alla C.N.S.A.SA. perché provveda ad aggiornare la posizione degli Istruttori che ad esso hanno partecipato.

Art.19 - Direzione e Corpo Istruttori

La S.C.SA. designa di volta in volta, il Direttore e il Corpo Istruttori del corso.

Art.20 - Mezzi finanziari e strutture

I mezzi finanziari necessari per l'effettuazione dei corsi vengono forniti dalla C.N.S.A.SA. Le strutture necessarie per il loro svolgimento vengono reperite direttamente dalla S.C.SA.

**TITOLO V
RAPPORTI CON LE SCUOLE****Art.21 - Subordinazione**

La C.N.S.A.SA. è competente in via esclusiva a regolamentare, organizzare e coordinare l'attività tecnico didattica delle Scuole di Alpinismo e Sci-Alpinismo. Le Scuole Centrali costituiscono organi consultivi di tipo tecnico. Tutte le scuole operanti sul territorio nazionale sono tenute ad osservare le prescrizioni tecniche impartite dalla C.N.S.A.SA. direttamente e tramite le Scuole Centrali.

Art.22 - Scuole Regionali

Le Scuole Regionali di Sci-Alpinismo eventualmente costituite dagli organi tecnici periferici devono essere dirette da un membro della S.C.SA. I componenti della S.C.SA. operanti nel territorio di competenza della Scuola Regionale ne fanno parte di diritto.

**TITOLO VI
PROGRAMMI, RELAZIONI, RENDICONTO****Art.23 - Programma di attività e relazione annuale**

1. Entro il mese di settembre la S.C.SA. predispose un programma di attività relativo all'anno solare successivo ed un preventivo di massima di spesa.

Programma e preventivo devono essere inviati alla C.N.S.A.SA.

2. Entro il mese di gennaio deve essere presentata alla C.N.S.A.SA. una relazione corredata del rendiconto relativo all'anno solare precedente.

Art.24 - Mezzi finanziari

La S.C.SA. è finanziata per le sue attività dalla C.N.S.A.SA.

La S.C.SA. può:

- gestire finanziamenti volta per volta destinati alla sua attività
- effettuare temporaneamente ed in casi particolari operazioni di cassa
- reperire mezzi finanziari da diverse fonti per lo svolgimento delle proprie attività.

**TITOLO VII
MODIFICA DEL REGOLAMENTO****Art.25 - Modifiche**

Eventuali modifiche al presente regolamento possono essere apportate:

- su proposta della S.C.SA. stessa, con l'approvazione dei due terzi dei suoi componenti
- su proposta della C.N.S.A.SA.

Le modifiche devono essere approvate dal Consiglio Centrale su proposta della C.N.S.A.SA.

*Approvato dalla C.N.S.A.SA. in data 23 settembre 1989
e dal Consiglio Centrale in data 27 novembre 1993*

CLUB ALPINO ITALIANO
COMMISSIONE NAZIONALE SCUOLE DI ALPINISMO E SCI-ALPINISMO

REGOLAMENTO DELLE COMMISSIONI REGIONALI ED INTERREGIONALI (1) (2) DELLA C.N.S.A.SA.
--

TITOLO I
COSTITUZIONE, SCOPO, COMPITI.

Art.1 - Costituzione e Scopo

1. La Commissione Regionale (1) Scuole di (2) (in seguito indicata con (3) è costituita ad opera del Convegno delle Sezioni (1) a norma dello Statuto e del Regolamento Generale del Club Alpino Italiano (in seguito indicato con C.A.I.) e nel rispetto del Regolamento degli Organi Tecnici Centrali e Periferici e della Commissione Nazionale Scuole di Alpinismo e Sci-Alpinismo (in seguito indicata con C.N.S.A.SA.).
2. Ha lo scopo di promuovere e favorire lo sviluppo dello (2) in tutti i suoi (loro) aspetti tecnici e culturali, con particolare attenzione ai problemi della prevenzione degli infortuni.
 Nell'ambito del Convegno delle Sezioni (1) ,in stretta dipendenza tecnica dalla C.N.S.A.SA. ed in collaborazione con le sue Scuole Centrali, nel territorio di competenza:
 - orienta, coordina, uniforma e controlla l'attività pratica e didattica delle Scuole di (2) del C.A.I. e dei rispettivi Corsi
 - controlla l'attività e cura la formazione e l'aggiornamento degli Istruttori di (2)

Art.2 - Compiti

Per il conseguimento dei suoi scopi la (3) , nell'ambito del territorio di competenza, in accordo con la C.N.S.A.SA. e le sue Scuole Centrali:

- a) organizza i Corsi Regionali per Istruttori di (2) di cui al titolo III
- b) organizza i Corsi Regionali di Aggiornamento per Istruttori di (2) di cui al titolo IV
- c) coordina le attività delle Scuole e lo svolgimento dei relativi Corsi secondo le norme e i criteri di cui al titolo VI.
- d) controlla l'attività degli Istruttori di (2)
- e) mantiene aggiornati, comunicando tempestivamente ogni variazione alla C.N.S.A.SA., i seguenti albi regionali:
 - Scuole di (2) e loro organico
 - Istruttori di (2)
- f) promuove attività di aggiornamento per gli Aiuto-Istruttori che operano nelle Scuole
- g) organizza, con cadenza almeno triennale, Congressi degli Istruttori, allo scopo di dibattere i problemi del settore, mantenere un diretto contatto con il corpo Istruttori, eleggere i rappresentanti da proporre al Comitato di Coordinamento del Convegno delle Sezioni competente (1) , preparare i Congressi Nazionali
- h) organizza incontri dei Direttori delle Scuole e dei rispettivi Corsi
- i) predisporre ed assegna materiale didattico ad integrazione di quello fornito dalla C.N.S.A.SA.
- l) promuove e favorisce pubblicazioni e manifestazioni a carattere regionale, anche in collaborazione con altri organi, enti e associazioni
- m) collabora ad iniziative per l'effettuazione di prove di laboratorio e prove pratiche su attrezzi, materiali e tecniche
- n) assolve compiti ad essa di volta in volta affidati dalla C.N.S.A.SA. o dal Comitato di Coordinamento del Convegno delle Sezioni competente
- o) propone la costituzione delle Scuole Regionali di cui al titolo V

TITOLO II
SEDE, TERRITORIO, COMPOSIZIONE, FUNZIONAMENTO.

Art.3 - Sede e Recapito

La (3) ha sede e recapito fissato nell'ambito del territorio di competenza.

Sede e recapito e sue eventuali variazioni devono essere comunicate tempestivamente alla C.N.S.A.SA., al Comitato di Coordinamento del Convegno delle Sezioni competente ed alle Scuole del territorio di competenza.

Art.4 - Territorio

Il territorio di competenza si identifica con quello del Convegno di appartenenza.

Art.5 - Composizione

1. La (3) è composta da (4) membri nominati dal Comitato di Coordinamento del Convegno delle Sezioni competente. La nomina avviene, secondo l'apposito regolamento elettorale, utilizzando una rosa di nominativi proposti formalmente dal precedente Congresso degli Istruttori e comunicata al Comitato di Coordinamento del Convegno delle Sezioni competente dalla C.N.S.A.SA. I membri devono essere Istruttori titolati (I.N.A., I.A., I.A.L., I.N.S.A., I.S.A.) appartenenti alle Scuole operanti nell'ambito del territorio di competenza. Almeno il 50% dei proposti deve appartenere alla categoria degli Istruttori Nazionali.
2. Qualora, per qualsiasi motivo non venisse comunicato al Comitato di Coordinamento del Convegno delle Sezioni competente l'esito delle elezioni od indicato un numero insufficiente di eletti, il Comitato provvederà ad effettuare le nomine fino al raggiungimento del numero di componenti necessario per la valida costituzione della Commissione.
3. Della (3) fa inoltre parte, senza diritto di voto, un membro della C.N.S.A.SA. per ciascun settore (Alpinismo e Sci-Alpinismo) da essa nominato (Delegato di Zona).
4. I componenti della (3) durano in carica tre anni. Essi sono rieleggibili, ma non possono rimanere in carica per più di due trienni successivi. Ad ogni triennio deve essere sostituito almeno un terzo dei componenti, in modo tale da garantire sempre un rinnovo parziale della Commissione stessa. In caso di necessità l'incarico può essere prorogato ai membri in scadenza sino al limite di sei mesi.

Per la sostituzione dei componenti decaduti il Congresso degli Istruttori designa, secondo l'apposito regolamento elettorale, separatamente per ciascuno dei settori Alpinismo e Sci-Alpinismo eventualmente rappresentati, una rosa di nominativi in numero pari a quello dei membri da sostituire aumentato del 30% e arrotondato all'unità superiore. Tale designazione viene comunicata dalla C.N.S.A.SA. al Comitato di Coordinamento del Convegno delle Sezioni competente.

5. Può far parte della Commissione solo chi non abbia interessi personali collimanti o contrastanti con quelli della Commissione.
6. La carica di membro della (3) è incompatibile con quella di membro della C.N.S.A.SA. e di altra Commissione Regionale, salvo quanto detto al punto 3. Nel caso venga a realizzarsi la detta incompatibilità, l'interessato deve fare la sua scelta per la prima riunione successiva della (3)
7. I componenti che, senza giustificato motivo, non intervengono alle riunioni per tre volte consecutive, decadono dalla carica.
Il provvedimento di decadenza, su proposta del Presidente, deve essere preso a maggioranza dei membri della Commissione. La Commissione richiede al Comitato di Coordinamento del Convegno delle Sezioni competente la sostituzione dei membri decaduti, utilizzando la rosa di nominativi di cui al punto 1 e/o 4 del presente articolo. Qualora tale rosa non sia utilizzabile i sostituti verranno designati in accordo con la C.N.S.A.SA.
8. Quanto detto al precedente punto 7 si applica anche a quei componenti che non operano secondo i dettami della C.N.S.A.SA.
9. Qualora il Comitato di Coordinamento non provveda alla nomina della Commissione (punto 1) o alla sostituzione dei componenti decaduti (punto 7) entro 30 giorni dalla richiesta della C.N.S.A.SA., vi provvederà la C.N.S.A.SA. stessa.

Art.6 - Presidenza

1. La (3) elegge nel proprio ambito un Presidente e, su sua proposta, un Vicepresidente.
2. Il Presidente può avvalersi dell'opera di un segretario, non necessariamente componente della (3)
3. Il Presidente rappresenta la (3) e ne ha la firma. Può delegare i suoi poteri, in caso di necessità, al Vicepresidente o, in subordine, ad altro membro della Commissione stessa.
4. In caso di urgenza, e con obbligo di successiva ratifica, il Presidente può prendere decisioni ed intervenire operativamente anche senza aver consultato la Commissione, ma solo dopo aver sentito il Vicepresidente e il Delegato di Zona.

Art.7 - Convocazione

1. La (3) si riunisce su richiesta del Presidente o di almeno un terzo dei suoi componenti.
2. Di norma la convocazione è fatta per iscritto con preavviso di almeno una settimana, con indicazione di data, ora, località ed ordine del giorno.
3. In casi di urgenza e sotto la responsabilità del Presidente, la convocazione può avvenire anche in modo informale, per telefono e/o fissando la successiva convocazione al termine di ciascuna riunione.
4. In ogni caso l'avviso deve essere inviato alla Segreteria del Comitato di Coordinamento del Convegno delle Sezioni competente ed alla C.N.S.A.SA.

Art.8 - Validità delle riunioni

Le riunioni della Commissione sono valide se sono presenti almeno la metà dei componenti; devono essere presenti il Presidente o il Vicepresidente.

Art.9 - Delibere

La (3) delibera a maggioranza semplice dei presenti, salvi i casi previsti dal presente regolamento. In caso di parità il voto del Presidente o, in sua assenza, del Vicepresidente è prevalente.

Art.10.- Verbale

1. Il verbale deve essere inviato a tutti i membri della Commissione che possono presentare le proprie osservazioni, in forma scritta, prima della seduta successiva oppure, in forma orale, durante la medesima.
2. L'approvazione del verbale da parte della Commissione avverrà nel corso della riunione immediatamente successiva, nell'ambito dell'apposito punto all'ordine del giorno. In caso di necessità l'approvazione può essere rinviata ad una seduta successiva.
3. Il verbale delle riunioni deve essere inviato immediatamente alla C.N.S.A.SA.; si deve ritenere da essa ratificato se entro 60 giorni non ha comunicato per iscritto eventuali dissensi, salvo i casi per i quali è prevista la specifica approvazione della C.N.S.A.SA.

TITOLO III CORSI REGIONALI PER ISTRUTTORI DI (2)

Art.11 - Organizzazione e Regolamento

1. La (3) provvede all'organizzazione, d'intesa con la C.N.S.A.SA. e in collaborazione con gli Istruttori delle sue Scuole Centrali, di Corsi Regionali per Istruttori di (2) con cadenza di massima biennale.
2. La (3) predispose per tali Corsi un regolamento, il quale deve rispettare le indicazioni generali fornite in materia dalla C.N.S.A.SA. e deve essere sottoposto alla sua approvazione.
3. Le eventuali modifiche a detto regolamento devono essere approvate dalla C.N.S.A.SA.

Art.12 - Programma e Calendario

1. Il programma e il calendario di ogni Corso devono essere sottoposti alla C.N.S.A.SA. ed al Comitato di Coordinamento del Convegno delle Sezioni competente almeno sessanta giorni prima del previsto inizio.
2. Dei Corsi deve essere data comunicazione a tutte le Sezioni (1) del C.A.I. almeno trenta giorni prima della data di chiusura delle iscrizioni.

Art.13 - Finalità e Caratteristiche

1. Finalità dei Corsi è quella di verificare l'idoneità dei candidati al conseguimento della qualifica di Istruttore di (2) atto ad operare entro le Scuole del C.A.I. in armonia con lo scopo perseguito dalla C.N.S.A.SA. e dalla (3) di cui all'articolo 1.
2. Le domande di partecipazione ai Corsi sono selezionate in base all'attività alpinistica, sci-alpinistica e didattica dei candidati, secondo i criteri e le modalità stabiliti dal regolamento di cui all'art. 11; la selezione viene effettuata da una commissione di almeno 6 membri tra cui il Presidente, il Delegato di Zona e il Direttore del Corso.
3. I partecipanti vengono sottoposti ad uno o più esami il cui esito viene comunicato dal Direttore del Corso alla C.N.S.A.SA., perchè provveda al conferimento del titolo.

Art.14 - Direzione e Corpo Istruttori

1. I Corsi sono diretti da un Istruttore della Scuola Centrale nominato dalla (3). Nel caso nessun Istruttore della Scuola Centrale sia disponibile, verrà designato un altro Istruttore Nazionale, preferibilmente dell' eventuale Scuola Regionale, avendo previamente consultato la Scuola Centrale.
2. Il Corpo Istruttori viene costituito dal Direttore del Corso preferibilmente mediante I.N.

Art.15 - Mezzi Finanziari e Strutture

Il reperimento dei mezzi finanziari e delle strutture (logistiche ecc.) necessari per lo svolgimento dei Corsi è affidato alla (3) in ottemperanza con quanto prescritto all'art.31.

TITOLO IV
CORSI REGIONALI DI AGGIORNAMENTO PER ISTRUTTORI DI (2)

Art.16 - Organizzazione

1. La (3) provvede, d'intesa con la C.N.S.A.SA. e in collaborazione con gli Istruttori delle sue Scuole Centrali, ad organizzare Corsi Regionali di Aggiornamento per Istruttori di (2)
2. La (3) predispose per tali Corsi un regolamento, il quale deve essere sottoposto all'approvazione della C.N.S.A.SA.
3. Le eventuali modifiche a detto regolamento devono essere approvate dalla C.N.S.A.SA.

Art.17 - Programma e calendario

1. Il programma e il calendario di ogni Corso devono essere sottoposti alla C.N.S.A.SA. ed al Comitato di Coordinamento delle Sezioni competente almeno sessanta giorni prima del previsto inizio.
2. Ai Corsi verranno invitati a partecipare gli Istruttori di cui è previsto l'aggiornamento in base ad un programma stabilito in accordo con la C.N.S.A.SA.

Art.18 - Finalità e Caratteristiche

1. Finalità dei Corsi è quella di aggiornare la preparazione tecnico-didattica degli Istruttori sulla base delle indicazioni delle Scuole Centrali e della C.N.S.A.SA., affinché possano operare entro le Scuole del C.A.I. in conformità con lo scopo perseguito dalla C.N.S.A.SA. e dalla (3) di cui all'articolo 1.
2. Dell'esito del Corso verrà data comunicazione alla C.N.S.A.SA. onde provveda ad aggiornare la posizione degli Istruttori che hanno partecipato al Corso.

Art.19 - Direzione e Corpo Istruttori

1. I Corsi sono diretti da un Istruttore della Scuola Centrale nominato dalla (3). Nel caso nessun Istruttore della Scuola Centrale sia disponibile, verrà designato un altro Istruttore Nazionale, preferibilmente dell' eventuale Scuola Regionale, avendo previamente consultato la Scuola Centrale.
2. Il Corpo Istruttori viene costituito dal Direttore del Corso preferibilmente mediante I.N.

Art.20 - Mezzi Finanziari e Strutture

Il reperimento dei mezzi finanziari e delle strutture (logistiche ecc.) necessari per lo svolgimento dei Corsi è affidato alla (3) in ottemperanza con quanto prescritto all'art.31.

TITOLO V
SCUOLE REGIONALI

Art.21 - Costituzione

1. La (3) può costituire una Scuola Regionale di Alpinismo e/o Sci-Alpinismo.
2. Per tale Scuola la (3) predispose un regolamento, che deve essere approvato dalla C.N.S.A.SA.
3. Le eventuali modifiche a tale regolamento devono essere approvate dalla C.N.S.A.SA.

Art.22 - Compiti principali

La Scuola Regionale provvede alla organizzazione ed alla conduzione dei Corsi di Formazione e dei Corsi di Aggiornamento per Istruttori di Alpinismo e/o Sci-Alpinismo e ne fornisce i direttori e gli Istruttori. Collabora con le Scuole Centrali, ma esclusivamente sotto la loro Guida ed in base alle direttive della C.N.S.A.SA., in materia di programmi didattici, realizzazione di strumenti didattici, prove di materiali ed attrezzi, ecc. Assolve compiti ad essa di volta in volta affidati dalle Scuole Centrali, dalla C.N.S.A.SA. e dalla (3).

Art.23 - Composizione

Della Scuola Regionale fanno parte Istruttori titolati del settore in cui essa opera, in attività, di provata esperienza e capacità tecnico-didattiche.

I componenti delle Scuole Centrali, rispettivamente di Alpinismo e/o Sci-Alpinismo, operanti nel territorio di competenza della Scuola Regionale ne fanno parte di diritto; essi devono essere quindi interpellati circa la loro disponibilità e dichiarare la propria adesione o meno.

Possono essere chiamati a farne parte anche esperti di settori connessi con la pratica dell'Alpinismo e/o Sci-Alpinismo, scelti sulla base delle loro specifiche competenze tecniche, anche se non appartengono al corpo Istruttori del C.A.I. Tale componente non deve superare il 10% del numero totale dei membri della Scuola. A parità di competenze, e purchè sussistano comunque i requisiti richiesti, deve essere data la preferenza a chi possiede il titolo di Istruttore.

Art.24 - Direzione

Il direttore deve essere un Istruttore Nazionale appartenente alla Scuola Centrale competente.

Art.25 - Subordinazione.

La Scuola Regionale è tenuta alla rigorosa osservanza dei regolamenti e delle disposizioni emanate dalla C.N.S.A.SA.

Essa riceve le proprie direttive, oltre che dalla C.N.S.A.SA., dalla (3) e dalla Scuola Centrale competente.

TITOLO VI RAPPORTI CON LE SCUOLE DI (2)

Art.26 - Norme Generali

Le Scuole operanti entro il territorio di competenza della (3) sono tenute ad osservare i regolamenti e tutte le disposizioni che potranno essere di volta in volta impartite dalla C.N.S.A.SA. e dalla (3)

Art.27 - Compiti

Alla (3) ,nell'ambito del territorio di competenza e in stretto accordo con le disposizioni dettate dalla C.N.S.A.SA., sono affidati:

- attività di supporto, coordinamento, informazione delle Scuole
- il controllo dell'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo precedente
- il rilascio dei nulla-osta per l'effettuazione dei Corsi
- l'esame delle relazioni finali dei Corsi
- l'esame dei regolamenti delle Scuole per verificarne la conformità con le disposizioni della C.N.S.A.SA. e sottoporli alla sua approvazione definitiva
- il controllo, anche tramite ispezioni, da concordare con il Delegato di Zona, dell'attività didattica svolta dalle Scuole

Art.28 - Subordinazione

1. Il compito di formulare le normative e di impartire le disposizioni per la regolamentazione dell'attività tecnica e didattica delle Scuole appartiene in via esclusiva alla C.N.S.A.SA.
2. Le Commissioni Regionali, le Scuole e gli Istruttori sono tenuti alla rigorosa osservanza dei regolamenti e delle disposizioni emanate dalla C.N.S.A.SA.

Art.29 - Provvedimenti

1. Le Scuole che non si attengono alle disposizioni di cui all'articolo 28 sono private del riconoscimento della Commissione e quindi:
 - sono escluse dall'attribuzione di eventuali sovvenzioni ed aiuti di qualsiasi natura
 - non possono inviare Istruttori a frequentare Corsi I.A. e/o I.S.A.
 - sono private della copertura assicurativa del C.A.I.
2. Gli Istruttori che non si attenessero alle disposizioni di cui all'articolo 28 verranno sospesi dall'attività e, nei casi più gravi, radiati dagli albi.

TITOLO VII PROGRAMMI, RELAZIONI, RENDICONTO

Art.30 - Programma di attività e Relazione annuale

1. Entro il mese di settembre la (3) :
 - predisporre un programma di attività relativo all'anno solare successivo
 - predisporre un preventivo di spesa ed identifica di massima le modalità di finanziamento.Programma e preventivo debbono essere inviati alla C.N.S.A.SA. e al Comitato di Coordinamento delle Sezioni competente.
2. Entro il mese di gennaio deve essere presentata alla C.N.S.A.SA. ed al Comitato di Coordinamento una relazione corredata del rendiconto relativo all'anno solare precedente.

Art.31 - Bilancio

La Commissione è finanziata per le sue attività dalla C.N.S.A.SA. e dal Comitato di Coordinamento delle Sezioni competente secondo quanto disposto dal Regolamento per gli Organi Tecnici Centrali e Periferici del C.A.I.

La Commissione può:

- gestire finanziamenti volta per volta destinati alla sua attività
- effettuare temporaneamente ed in casi particolari operazioni di cassa (ad esempio in occasione dei Corsi Regionali)
- reperire mezzi finanziari da diverse fonti per lo svolgimento delle proprie attività.

TITOLO VIII
MODIFICA DEL REGOLAMENTO.

Art.32 - Modifiche

Eventuali modifiche al presente regolamento possono essere apportate:

- su proposta della Commissione stessa
- su proposta della C.N.S.A.SA.

Le modifiche devono essere approvate dalla Commissione con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti. Esse sono comunque sottoposte per l'approvazione alla C.N.S.A.SA.

Legenda:

- (1) LOM. - VFG - LPV - TER - TAA - CMI
- (2) Alpinismo, Sci-Alpinismo, Alpinismo e Sci-Alpinismo
- (3) Sigla della Commissione (ad es. C.T.E.R.S.A.)
- (4) Numero fissato dalla C.N.S.A.SA., regione per regione, in funzione delle necessità locali (numero di Scuole e Corsi, estensione del territorio, ecc.) e comunque al di sopra di un valore minimo. Il numero dovrà essere tale da costituire, con i Delegati di Zona, una Commissione con numero complessivo dispari di componenti.

Nota:

La denominazione "regionale" è riferita al territorio individuato dai Convegni delle Sezioni del Club Alpino Italiano e non dalle singole regioni geografiche.

Approvato dalla C.N.S.A.SA. in data 21 gennaio 1989 e

dal Consiglio Centrale in data 09 settembre 1989

CLUB ALPINO ITALIANO
COMMISSIONE NAZIONALE SCUOLE DI ALPINISMO E SCI-ALPINISMO

REGOLAMENTO DELLE SCUOLE DI ALPINISMO E SCI-ALPINISMO (1)

TITOLO I. COSTITUZIONE - SCOPI - ATTIVITA'

Art.1 - Costituzione

E' costituita in seno alla sezione del CAI (alle sezioni del C.A.I.) la Scuola di ..(1) .. denominata ..(2)..

La Scuola ha carattere permanente, ha sede presso la Sezione

(eventualmente altra sede) ed è retta dal presente regolamento.

Art.2 - Scopi

I principali obiettivi che la Scuola si prefigge sono:

- fornire agli allievi dei propri corsi le nozioni indispensabili per praticare in sicurezza le attività ..(1)..
- perfezionare, sia sul piano tecnico che culturale, la preparazione di ..(3).. che abbiano già seguito corsi di base o comunque svolto attività nel settore
- formare Aiuto-Istruttori, dal punto di vista tecnico, didattico e culturale, in grado di collaborare con gli Istruttori titolati nello svolgimento dei corsi che fanno capo alla Scuola
- collaborare, su richiesta della sezione, alle attività sociali
- promuovere la cultura alpinistica in tutti i suoi aspetti, nell'ambito degli scopi statutari del CAI
- collaborare con organismi analoghi costituiti nell'ambito del CAI

Art.3 - Attività

L'attività della Scuola deve essere continuativa con l'organizzazione di almeno un corso all'anno. Sospensioni prolungate dell'attività o attività insufficiente conducono allo scioglimento della Scuola da parte della C.N.S.A.SA. che peraltro potrà tenere conto di particolari condizioni e situazioni transitorie.

L'attività della Scuola si svolge prevalentemente mediante l'organizzazione di corsi, sia di base che avanzati, strutturati secondo le indicazioni nella C.N.S.A.SA.

La scuola svolge inoltre:

- attività culturale nel campo del ..(1)..
- organizza manifestazioni nel campo del ..(1)..
- fornisce consulenza tecnica nel settore di competenza ad altre strutture sezionali
- svolge corsi interni di aggiornamento per i propri Istruttori a tutti i livelli.

Tutte le attività facenti capo alla Scuola devono comunque essere svolte nel completo rispetto delle indicazioni del C.A.I. e delle direttive della C.N.S.A.SA.

TITOLO II. MEZZI FINANZIARI - MATERIALE TECNICO

Art.4 - Mezzi finanziari

Per il conseguimento dei propri scopi la Scuola utilizza contributi finanziari erogati dalla sezione ed eventuali contributi erogati dalla C.N.S.A.SA., da altri enti o da privati. Utilizza inoltre le quote di iscrizione ai corsi che devono essere commisurate alla copertura delle sole spese.

La Scuola non deve comunque avere fini di lucro.

Art.5 - Dotazione di materiale tecnico

La Scuola provvede a costituire e a mantenere aggiornata e in adeguato stato di conservazione una dotazione di materiale tecnico e didattico dell'entità e delle caratteristiche ritenute necessarie per lo svolgimento delle proprie attività.

Per la costituzione di tale dotazione può ricorrere, a livello di consulenza, alle Scuole Centrali e/o alla C.N.S.A.SA.

TITOLO III. ORGANICO E FUNZIONAMENTO

Art.6 - Organico

L'organico della Scuola è costituito dal Corpo Istruttori di cui al seguente articolo 7.

Ne possono far parte anche collaboratori quali: esperti in settori di particolare e continuativo interesse per l'insegnamento nell'ambito dei corsi tenuti dalla Scuola, addetti a servizi organizzativi e amministrativi, ecc.

Gli appartenenti alla Scuola devono essere soci del C.A.I ed accettare in ogni sua parte il presente regolamento.

Art.7 - Corpo Istruttori della Scuola

Il Corpo Istruttori è costituito da:

- Istruttori (di cui al seguente articolo 8)
- Aiuto-Istruttori (di cui al seguente articolo 9)
- Guide Alpine
- Aspiranti Guida

Del Corpo Istruttori deve far parte almeno un Istruttore Nazionale di Alpinismo o di Sci-Alpinismo. Per ciascuno dei due settori Alpinismo e Sci-Alpinismo devono far parte del Corpo Istruttori almeno tre Istruttori titolati (articolo 8); almeno un I.A.L. per il settore arrampicata libera.

Gli Aiuto-Istruttori non possono superare, per ciascun settore, il triplo degli Istruttori titolati.

Art.8 - Istruttori

Per Istruttori si intendono gli Istruttori titolati, cioè coloro a cui il titolo è stato attribuito ufficialmente dalla C.N.S.A.SA. a seguito di regolari corsi-esame regionali e nazionali. Essi sono I.N.A., I.N.S.A., I.A.L., I.A., I.S.A.

Art.9 - Aiuto-Istruttori

Nell'ambito della Scuola gli Istruttori provvedono alla formazione di Aiuto-Istruttori i quali :

- devono essere soci del CAI
- devono aver svolto un'adeguata attività ..(3)..
- devono garantire collaborazione tecnica e didattica durante lo svolgimento dei corsi

La formazione di Aiuto Istruttori avviene mediante corsi specifici, seminari, addestramento in palestra, ecc., con l'eventuale collaborazione delle Scuole Regionali e/o Centrali e secondo le direttive dell'O.T.P. competente e della C.N.S.A.SA.

Dopo un adeguato tirocinio e con attività tecnica e didattica di sufficiente livello, gli Aiuto Istruttori possono presentarsi ai corsi-esame regionali per il conseguimento del titolo di Istruttore.

Gli Aiuto Istruttori vengono nominati dal Direttivo della Scuola su proposta della maggioranza dell'organico.

Art.10 - Direttore

A partire dal 31-12-1994 il Direttore della Scuola deve essere un Istruttore Nazionale di Alpinismo o di Sci-Alpinismo.

Viene nominato dall'assemblea dei componenti la Scuola, entro il mese di ottobre dell'anno di scadenza; dura in carica tre anni, ma può essere sostituito qualora le circostanze lo richiedano. La nomina deve essere sottoposta a ratifica dell'O.T.P. competente e del Consiglio Direttivo della Sezione.

Il Direttore ha funzioni tecniche e risponde nei confronti della C.N.S.A.SA. e del Consiglio Direttivo della Sezione del buon funzionamento della Scuola e della corretta conduzione dei corsi.

Entro lo scadere di ogni anno invia al Consiglio della Sezione la relazione dell'attività svolta ed i bilanci consuntivo e preventivo.

Art.11 - Vice-direttore

Il vice-direttore è un Istruttore titolato; viene nominato dall'Assemblea della Scuola su proposta del direttore e dura in carica tre anni.

Coadiuvava il direttore nella conduzione della Scuola e lo sostituisce in caso di necessità.

Può essere nominato un vice-direttore per ciascun settore di attività.

Art.12 - Segretario

Su proposta del direttore viene nominato dall'assemblea della Scuola un segretario che dura in carica tre anni. Può essere nominato anche al di fuori dell'organico della Scuola, purchè sia socio del C.A.I. ; in questo caso partecipa alle assemblee senza diritto di voto.

Art.13 - Direttivo

Il Direttivo della Scuola è costituito dal direttore e dal vice-direttore (dai vicedirettori).

Il Direttivo della Scuola si riunisce, quando ritenuto necessario, su convocazione del direttore.

Art.14 - Commissione Tecnica

Nell'ambito della Scuola può essere anche costituita una Commissione Tecnica di cui fanno parte il Direttivo, i direttori dei corsi dell'anno e un numero di componenti il Corpo Istruttori, compreso tra uno e quattro, proporzionato alle dimensioni dell'organico della scuola.

I membri della Commissione Tecnica, esclusi i componenti del Direttivo, possono essere parzialmente rinnovati con cadenza annuale.

I compiti da affidare alla Commissione Tecnica vengono stabiliti dal Direttivo della Scuola.

Art.15 - Presidente

Ogni Scuola ha la facoltà di nominare un Presidente al quale competono funzioni rappresentative da svolgere in collaborazione con il Direttivo.

Art.16 - Assemblea della Scuola

L'assemblea della Scuola viene convocata dal direttore almeno due volte l'anno; viene convocata anche su richiesta dalla maggioranza dell'organico, della C.N.S.A.SA. e dell'O.T.P. competente.

L'assemblea ha il compito di:

- a) - nominare il Direttore
- b) - nominare, su proposta del direttore, il vice-direttore ed il segretario
- c) - nominare ogni anno i direttori dei corsi
- d) - designare i membri dell'eventuale Commissione Tecnica
- e) - indicare i componenti dell'organico da inviare ai corsi di formazione regionali e nazionali
- f) - discutere ed approvare, per i singoli corsi, il programma, il calendario, il numero degli allievi da ammettere, le modalità di conduzione, ecc.
- g) - proporre nuovi componenti della Scuola
- h) - nominare l'eventuale Presidente della Scuola
- i) - deliberare eventuali provvedimenti nei confronti di membri dell'organico
- l) - proporre ed eventualmente approvare modifiche al presente regolamento
- m) - discutere l'attività svolta e da svolgere nell'ambito della Scuola
- n) - decidere sugli argomenti proposti alla discussione dalla direzione della Scuola, dalla C.N.S.A.SA., dall'O.T.P. competente, dalla eventuale Commissione Tecnica, da componenti della Scuola in numero superiore ad un terzo dell'organico
- o) - discutere e approvare i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi della Scuola.
- p) - discutere e deliberare su qualsiasi altro argomento strettamente attinente al funzionamento della Scuola

Hanno diritto di voto:

per i punti a)-f), tutti i componenti il Corpo Istruttori

per tutti gli altri punti, tutti i componenti l'organico della Scuola

Per ciascuno dei punti a)-p) sopra elencati, l'assemblea della Scuola è valida se è presente la metà più uno degli aventi diritto di voto.

Le delibere relative a ciascun punto sono valide se ricevono voti favorevoli in numero superiore alla metà dei presenti aventi diritto di voto.

Art.17 - Cessazione dall'organico

La cessazione dall'organico avviene:

- per dimissioni presentate per iscritto

- a seguito di delibera dell'assemblea della Scuola presa in conseguenza di gravi mancanze disciplinari, di mancata collaborazione senza giustificato motivo allo svolgimento dei corsi per due anni consecutivi, di inattività tecnica per tre anni consecutivi. La delibera deve in questi casi essere assunta dalla maggioranza degli aventi diritto al voto e non solamente dei presenti.

Art.18 - Rimborsi spese

Tutti i componenti della Scuola prestano la loro opera senza alcuna retribuzione, con il solo rimborso delle spese sostenute.

TITOLO IV. CORSI

Art.19 - Corsi

La Scuola organizza corsi di ..(1).. esclusivamente nell'ambito del CAI.

I corsi devono appartenere esclusivamente ai settori: alpinismo, sci-alpinismo, arrampicata libera.

Salvo casi particolari, da sottoporre di volta in volta alla C.N.S.A.SA., i corsi devono avere la denominazione e le caratteristiche stabilite dalla C.N.S.A.SA.

Per ciascun corso va richiesto preventivamente un nulla-osta e va presentata a conclusione una relazione finale, secondo le direttive e le modalità indicate dalla C.N.S.A.SA.

I contenuti tecnici e didattici e le modalità specifiche di effettuazione devono essere in accordo con le direttive della C.N.A.S.SA.

Il controllo della corretta ed efficiente effettuazione dei corsi spetta all'O.T.P. competente.

Art.20 - Direzione dei corsi

I direttori dei corsi sono Istruttori titolati, nominati secondo le direttive della C.N.S.A.SA. oppure guide alpine operanti nell'ambito di una Scuola del C.A.I.

Ciascun direttore può nominare un vice direttore che lo coadiuva nella conduzione del corso e può affidare compiti specifici a singoli Istruttori.

Il direttore propone al Corpo Istruttori un programma e un calendario dettagliato.

E' responsabile, nell'ambito della Scuola, dell'organizzazione e dello svolgimento del corso.

I direttori debbono osservare stretta dipendenza disciplinare dal direttore della Scuola.

Art.21 - Programmi

Ciascun corso segue un programma che deve rispettare le indicazioni fornite dalla C.N.S.A.SA. Programmi diversi, anche solamente in parte, devono, di volta in volta, essere approvati dalla C.N.S.A.SA.

Art.22 - Corpo Istruttori dei corsi

Il direttore di ciascun corso designa il corpo Istruttori del corso stesso nell'ambito del Corpo Istruttori della Scuola.

Il numero degli Istruttori deve essere rapportato al numero degli allievi secondo le indicazioni fornite dalla C.N.S.A.SA.

Art.23 - Partecipazione ai corsi

Il numero degli allievi ammessi ai singoli corsi viene deliberato nell'ambito dell'assemblea della Scuola in base a quanto stabilito nel secondo capoverso dell'articolo precedente e nell'articolo 16.

Le modalità di iscrizione vengono stabilite per ogni corso e pubblicizzate con sufficiente anticipo rispetto alla data di apertura delle iscrizioni stesse.

Durante lo svolgimento del corso il direttore, sentito il parere degli Istruttori, può escludere gli elementi non ritenuti idonei o il cui comportamento non venga ritenuto soddisfacente.

Durante lo svolgimento delle lezioni e delle esercitazioni gli allievi devono osservare stretta dipendenza disciplinare dagli Istruttori.

Durante lo svolgimento del corso gli Istruttori devono osservare stretta dipendenza disciplinare dal direttore del corso.

TITOLO V. ATTIVITA' DI AGGIORNAMENTO

Art.24 - Aggiornamento del corpo Istruttori

Nell'ambito della Scuola si devono svolgere attività di costante e periodico aggiornamento del corpo Istruttori, sul piano tecnico, didattico e culturale.

Tali attività hanno anche lo scopo di uniformare il più possibile le modalità di insegnamento durante i corsi a quelle indicate dalla C.N.S.A.SA. e dalle sue Scuole Centrali.

L'attività di aggiornamento avviene attraverso:

- regolari corsi

- seminari, discussioni di carattere tecnico-didattico, esercitazioni sul terreno, ecc.

Nel caso dello svolgimento di regolari corsi viene nominato un direttore che deve essere un Istruttore Nazionale e può essere scelto anche al di fuori dell'organico della Scuola.

TITOLO VI. MODIFICHE DEL REGOLAMENTO

Art.25 - Modifiche

Eventuali modifiche al presente regolamento devono essere approvate dall'assemblea della Scuola con la maggioranza della metà più uno degli aventi diritto e devono essere sottoposte alla approvazione della C.N.S.A.SA. ed alla ratifica del Consiglio Direttivo della Sezione.

Modifiche agli articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 20 e 25 possono peraltro essere apportate esclusivamente dalla C.N.S.A.SA.

NORME TRANSITORIE.

1. Le Scuole e i Corsi che ancora non siano in possesso dei requisiti di cui sopra avranno tempo sino al **31-12-1994** per dotarsi delle strutture necessarie o per potersi incorporare in Scuole già operanti.

3. Dopo il **31-12-1994** non sarà più ammessa l'organizzazione di corsi fuori dalla struttura delle Scuole.

Il presente regolamento è stato approvato:

- dall'assemblea della Scuola il

- dalla C.N.S.A.SA. il

e ratificato:

- dal Consiglio Direttivo della Sezione il

(Accanto alle approvazioni vanno poste le firme dei rispettivi responsabili)

Note.

(1) Alpinismo; Sci-Alpinismo; Alpinismo e Sci-Alpinismo; Alpinismo e Arrampicata Libera; Alpinismo, Sci-Alpinismo e Arrampicata Libera.

(2) Nome della Scuola

(3) Alpinisti; Sci-Alpinisti; Alpinisti e Sci-Alpinisti; ecc.

La presente bozza di regolamento si riferisce per semplicità a Scuole sezionali; nel caso di Scuole intersezionali o direttamente alle dipendenze delle Commissioni Regionali va ovviamente riformulata, ovunque necessario, la denominazione.

Approvato dalla C.N.S.A.SA. in data 07 aprile 1990 e 18 maggio 1990.

CLUB ALPINO ITALIANO
COMMISSIONE NAZIONALE SCUOLE DI ALPINISMO E SCI-ALPINISMO

REGOLAMENTO ELETTORALE
PER L'ELEZIONE DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE NAZIONALE SCUOLE
DI ALPINISMO E SCI-ALPINISMO

- 1) Il Congresso Nazionale degli Istruttori Nazionali di Alpinismo e di Arrampicata Libera e degli Istruttori Nazionali di Sci-Alpinismo designa, entro il 30 novembre dell'anno che precede la nomina della Commissione Nazionale (C.N.S.A.SA.), una rosa di candidati, per i rispettivi settori dell'Alpinismo e dello Sci-Alpinismo, nell'ambito della quale il Consiglio Centrale del C.A.I. nomina i componenti della Commissione medesima (art. 10).
 La rosa è costituita da 20 nominativi, 10 per ciascun settore (Alpinismo e Sci-Alpinismo), designati tramite elezioni secondo le modalità di cui agli articoli seguenti.

- 2) I membri della C.N.S.A.SA. decadono allo scadere di ogni triennio e si deve quindi procedere a nuove designazioni. I membri rimasti in carica per i due ultimi trienni non sono rieleggibili. Almeno un terzo dei componenti la Commissione deve comunque essere sostituito, in modo tale da garantire sempre un rinnovo parziale della Commissione stessa.

- 3) Ogni O.T.P. (Commissione Regionale) deve inviare alla C.N.S.A.SA., prima delle elezioni, l'elenco dei candidati proposti per ciascun settore (Alpinismo e Sci-Alpinismo). Le candidature possono essere presentate anche direttamente dalle singole Scuole.
 I candidati devono essere in possesso del titolo di Istruttore Nazionale (INA, INSA, IAL), devono essere in attività e devono appartenere all'organico di una Scuola del C.A.I. Sono esclusi gli Istruttori Emeriti, gli Istruttori Honoris Causa e gli Istruttori fuori attività di cui alle norme di gestione del Corpo Istruttori.
 Sono esclusi i membri non rieleggibili (art. 2).
 I candidati che posseggono titoli in ambedue i settori devono optare per uno di essi.

- 4) L'elettorato attivo è costituito da tutti gli Istruttori Nazionali ed Istruttori di Arrampicata Libera, ad eccezione degli Istruttori Emeriti, degli Istruttori Honoris Causa e degli Istruttori fuori attività, di cui alle norme di gestione del Corpo Istruttori. Sono esclusi gli Istruttori sospesi dall'attività.

- 5) La votazione per la designazione avviene a scrutinio segreto.
 Ciascun votante può esprimere tre preferenze per ciascun settore (Alpinismo e Sci-Alpinismo).

- 6) Alle operazioni di votazione e di scrutinio presiede la Commissione uscente.
 Con sufficiente anticipo rispetto alle operazioni di voto la Commissione uscente espone la lista delle candidature ufficiali, nell'ambito delle quali devono essere espresse le preferenze. Preferenze attribuite ad Istruttori non compresi nella lista sono nulle.

- 7) Al termine delle operazioni di scrutinio viene redatto l'elenco dei designati, utilizzando la procedura seguente:
 - a) per ciascun settore (Alpinismo e Sci-Alpinismo) e per ogni Convegno viene incluso il candidato che ha ricevuto più preferenze
 - b) per ciascun settore (Alpinismo e Sci-Alpinismo), sino al raggiungimento del numero prefissato di 10, vengono poi inclusi candidati che hanno ricevuto preferenze; tali candidati sono scelti, nell'ordine, in base a quote proporzionali al numero dei corsi svolti, nel triennio precedente le elezioni, nell'ambito di ciascun Convegno e tenendo conto del numero di preferenze ottenute
 - c) degli elenchi così ottenuti non devono far parte più di 10 membri della Commissione uscente; qualora ciò avvenisse, vengono esclusi quelli tra tali membri che hanno ricevuto meno preferenze e si itera il processo di cui ai precedenti punti a) e b) sino ad ottenere la rosa completa dei designati.
 In caso di parità delle preferenze ricevute deve essere considerato il candidato più anziano in ruolo.

- 8) Nel caso non avesse ricevuto voti un numero sufficiente di candidati la Commissione uscente provvederà, di propria iniziativa, ad integrare le designazioni.

- 9) La C.N.S.A.SA. comunica l'elenco dei designati al Consiglio Centrale entro 30 giorni dalla votazione.
- 10) Il Consiglio Centrale nomina 15 componenti tra cui almeno uno per ciascun settore (Alpinismo e Sci-Alpinismo) e per ciascun Convegno.
- 11) I componenti della Commissione che per qualsiasi ragione non potessero assumere o proseguire il mandato, verranno sostituiti con altri Istruttori scelti tra quelli proposti per la nomina in occasione delle ultime elezioni.
- 12) I candidati che venissero nominati sia in un O.T.P. che nella C.N.S.A.SA. devono optare per una sola delle due nomine.

*Approvato dalla C.N.S.A.SA. in data 24 giugno 1989 e
dal Consiglio Centrale in data 09 settembre 1989*

CLUB ALPINO ITALIANO
COMMISSIONE NAZIONALE SCUOLE DI ALPINISMO E SCI-ALPINISMO

REGOLAMENTO ELETTORALE
PER L'ELEZIONE DEI COMPONENTI DELLE
COMMISSIONI REGIONALI ED INTERREGIONALI DELLA C.N.S.A.SA.

- 1) I Congressi Regionali od Interregionali degli Istruttori designano, entro il 30 novembre dell'anno che precede la costituzione o il rinnovo degli Organi Tecnici Periferici (O.T.P.) di cui al presente regolamento, una rosa di candidati, per ciascun settore rappresentato entro la Commissione (Alpinismo e/o Sci-Alpinismo), nell'ambito della quale i Convegni competenti nominano i componenti della Commissione medesima (art. 11).
 Almeno il 50% dei componenti la Commissione nominata dal Convegno competente deve appartenere alla categoria degli Istruttori Nazionali.
 Il numero dei componenti di ogni O.T.P. è stabilito, a norma di regolamento degli O.T.P. stessi, caso per caso dalla Commissione Nazionale Scuole di Alpinismo e Sci-Alpinismo (C.N.S.A.SA.) e viene comunicato in occasione delle elezioni.
 Per ciascun settore rappresentato entro la Commissione (Alpinismo e/o Sci-Alpinismo) tale numero deve essere costituito da quote relative a ciascuna regione controllata dall'O.T.P., proporzionali al numero dei corsi in essa svolti nel triennio precedente le elezioni, con un minimo di un rappresentante per regione.
- 2) I membri della Commissione Regionale od Interregionale decadono allo scadere di ogni triennio e si deve quindi procedere a nuove designazioni. I membri rimasti in carica per i due ultimi trienni non sono rieleggibili. Almeno un terzo dei componenti la Commissione deve comunque essere sostituito, in modo tale da garantire sempre un rinnovo parziale della Commissione stessa.
- 3) Prima del Congresso di cui all'articolo 1, ciascuna Scuola o Corso o più Scuole o Corsi raggruppati dovranno inviare ai rispettivi O.T.P. l'elenco dei candidati proposti, distinti per settore (Alpinismo o Sci-Alpinismo).
 I candidati devono essere in possesso del titolo di Istruttore del C.A.I. (INA, INSA, IAL, IA, ISA), devono appartenere all'organico di una Scuola del Convegno e devono essere in attività. Sono esclusi gli Istruttori Emeriti, gli Istruttori Honoris Causa e gli Istruttori fuori attività di cui alle norme di gestione del Corpo Istruttori.
- 4) Gli O.T.P., sulla base degli elenchi ricevuti, e nel rispetto della proporzione delle Scuole e dei Corsi operanti nelle regioni di competenza di cui al punto 1, formano le liste per le votazioni.
 I candidati che posseggono titoli in ambedue i settori devono optare per uno di essi.
 Per ciascuno dei settori rappresentati dall'O.T.P. (Alpinismo e/o Sci-Alpinismo), il numero dei candidati designati tramite elezione deve essere superiore del 30%, con arrotondamento all'unità superiore, al numero dei componenti che verranno poi nominati. Tale numero verrà comunicato, prima dell'inizio delle votazioni.
- 5) L'elettorato attivo è costituito da tutti gli Istruttori titolati facenti capo all'O.T.P., ad eccezione degli Istruttori Emeriti, degli Istruttori Honoris Causa e degli Istruttori fuori attività di cui alle norme di gestione del Corpo Istruttori.
- 6) La votazione per la designazione avviene a scrutinio segreto.
 Il diritto di voto può essere esercitato esclusivamente nell'ambito del settore di appartenenza (Alpinismo o Sci-Alpinismo).
 Con riferimento a ciascun settore (Alpinismo o Sci-Alpinismo), ogni votante può esprimere un numero di preferenze pari al 30%, arrotondato all'unità superiore, del numero degli eligendi. Tale numero verrà comunicato, prima dell'inizio delle votazioni.
- 7) Alle operazioni di votazione e di scrutinio presiede la Commissione uscente.
 Con sufficiente anticipo rispetto alle operazioni di voto la Commissione uscente espone la lista delle candidature ufficiali, nell'ambito delle quali devono essere espresse le preferenze. Preferenze attribuite ad Istruttori non compresi nella lista sono nulle.
- 8) Al termine delle operazioni di scrutinio viene redatto l'elenco dei designati, utilizzando la procedura seguente:
 - a) in base ai pesi relativi delle regioni controllate dall'O.T.P., determinati dal numero di corsi svolti nel triennio precedente

le elezioni (art. 1), per ciascun settore (Alpinismo e Sci-Alpinismo) vengono inclusi i candidati che hanno ricevuto più preferenze sino ad ottenere il totale prefissato delle designazioni

- b) degli elenchi così ottenuti non devono far parte più di 2/3 dei membri della Commissione uscente; qualora ciò avvenisse, vengono esclusi quelli tra tali membri che hanno ricevuto meno preferenze, sostituendoli con candidati appartenenti alla stessa regione che abbiano ricevuto preferenze in numero immediatamente inferiore
- c) almeno il 50% dei designati, complessivamente (cioè indipendentemente dal settore), deve essere costituito da Istruttori Nazionali (art. 1); qualora ciò non si verificasse in prima istanza deve essere seguito un procedimento analogo a quello esposto al punto b)

In caso di parità delle preferenze ricevute deve essere considerato il candidato più anziano in ruolo.

- 9) Nel caso non avesse ricevuto voti un numero sufficiente di candidati la Commissione uscente provvederà, di propria iniziativa, ad integrare le designazioni.
- 10) Gli O.T.P. comunicano l'elenco dei designati alle segreterie dei rispettivi Convegni entro 30 giorni dalle votazioni.
- 11) Il Convegno competente nomina i componenti nel rispetto della ripartizione tra le regioni di cui agli articoli 1 e 8. I settori di attività, qualora ambedue presenti, devono essere ugualmente rappresentati (a meno di un'unità, nel caso di numero totale dispari).
- 12) I componenti delle Commissioni che per qualsiasi ragione non potessero assumere o proseguire il mandato, verranno sostituiti con altri Istruttori scelti tra quelli proposti per la nomina in occasione delle ultime elezioni.
- 13) I candidati che venissero nominati sia in un O.T.P. che nella C.N.S.A.SA. devono optare per una sola delle due nomine.
- 14) Qualora, per qualsiasi ragione, non venisse comunicato al Comitato di Coordinamento del Convegno competente l'esito delle designazioni o venisse comunicato un numero insufficiente di designati, il Comitato chiederà alla C.N.S.A.SA. di indicare i nominativi per il raggiungimento del numero di designati di cui al punto 3 del presente regolamento.
- 15) Deroghe a quanto riportato negli articoli precedenti possono essere deliberate, in casi e per motivi particolari, dalla C.N.S.A.SA.

*Approvato dalla C.N.S.A.SA. in data 24 giugno 1989 e
dal Consiglio Centrale in data 09 settembre 1989*

Indice generale

A. Documenti

A01	Linee programmatiche per il riassetto del settore delle scuole di alpinismo e sci-alpinismo	pag. 4
A02	Il riconoscimento giuridico degli istruttori e delle scuole di alpinismo e sci-alpinismo	pag. 7
A03	Adempimento organizzativi ed amministrativi per le scuole di alpinismo e sci-alpinismo	pag. 8
A04	Normative ed albi per gli istruttori di alpinismo, sci-alpinismo e arrampicata libera	pag. 14

B. Regolamenti

B01	Regolamento della commissione nazionale scuole di alpinismo e sci-alpinismo	pag. 19
B02	Regolamento della scuola centrale di alpinismo	pag. 25
B03	Regolamento della scuola centrale di sci-alpinismo	pag. 29
B04	Regolamento delle commissioni regionali ed interregionali della C.N.S.A.SA.	pag. 33
B05	Regolamento delle scuole di alpinismo e sci-alpinismo	pag. 39
B06	Regolamento elettorale per l'elezione dei componenti della C.N.S.A.SA.	pag. 44
B07	Regolamento elettorale per l'elezione dei componenti delle commissioni regionali ed interregionali della C.N.S.A.SA.	pag. 46

